Gazzetta Ufficiale DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1923 | Roma — Venerdì, 8 giugno | Numero 134

Abbonamenti.

	Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno . . . . L.	65	36	30
All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . »	120	80	60

Un numero separato di 16 pagine o meno: in Roma, *cent. 30*; nel Regno, *cent. 35* - Arretrato: in Roma, *cent. 50*; nel Regno, *cent. 60*; all'Estero, *cent. 90*.

Se il giornale si compone di oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni.

Annunzi giudiziari . . . . L. 0.60 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . » 0.80 } spazio di linea

Le pagine destinate per le inserzioni, agli effetti del computo delle linee e degli spazi di linea, si considerano sempre divise in quattro colonne verticali.

Gli originali degli avvisi debbono essere redatti su *carta da bollo da Lire DUE* ed accompagnati da un *deposito preventivo in ragione di Lire SESSANTA (L. 60) per ogni pagina di manoscritto.*

Le richieste per le inserzioni devono essere dirette esclusivamente alla Amministrazione della Gazzetta ufficiale *presso il* MINISTERO DELLE FINANZE.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunga sempre la tassa fissa di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) del testo unico approvato con decreto-legge luogotenenziale n. . . , del 1918, e dal successivo decreto-legge luogotenenziale n. 1134.

AVVISO

Gli uffici della "Gazzetta ufficiale" sono stati trasferiti dal Ministero dell'interno a quello delle finanze.

Pertanto, tutte le richieste per inserzioni, abbonamenti, ecc., debbono essere, d'ora innanzi, dirette esclusivamente all'Amministrazione della "Gazzetta ufficiale" presso il Ministero delle finanze - Provveditorato Generale dello Stato.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI.

INSERZIONI.

LEGGI E DECRETI

Regio decreto-legge 13 maggio 1923, n. 1159, concernente la ricostituzione dei registri di nascita, di matrimonio e di morte e la formazione degli atti omessi o irregolarmente formati a causa della guerra nei Comuni della Venezia.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, Ministro dell'interno e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini indicati nell'art. 2, è istituita in ciascuno dei Comuni compresi nell'annessa tabella, una Commissione composta del pretore del mandamento cui il Comune appartiene, del sindaco o di chi ne fa le veci, del parroco o di chi ne fa le veci, se la parrocchia è vacante, e del segretario comunale.

Il sindaco può delegare in sua vece un assessore od un consigliere del Comune.

Dove siano più parrocchie, il pretore determinerà quale dei parroci debba far parte della Commissione.

La Commissione sarà presieduta dal pretore, il quale potrà delegare all'uopo il vice pretore. Il segretario comunale vi eserciterà anche le funzioni di segretario.

La tabella annessa al presente decreto potrà essere modificata con decreto del Ministro guardasigilli.

Art. 2.

Su richiesta delle parti interessate, del Pubblico ministero, oppure di ufficio, ciascuna delle Commissioni indicate nell'articolo precedente provvederà, con deliberazioni singole, qualora non sia stato già provveduto, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, a norma del Codice civile e dell'ordinamento dello stato civile:

1° a ricostituire gli atti di nascita, di matrimonio e di morte già contenuti nei registri del Comune, dei quali siano rimasti distrutti o ridotti illeggibili entrambi gli originali;

2° a formare gli atti di nascita, di matrimonio e di morte omessi dal giorno della invasione o dello sgombero fino alla normale ricostituzione nel Comune stesso del servizio dello stato civile; ed a rifare gli atti di nascita, di matrimonio e di morte formati nel medesimo periodo di tempo, che dalla Commissione stessa saranno riconosciuti irregolari;

3° a far trascrivere nei registri che all'uopo saranno predisposti dal Comune a norma dell'art. 12 gli atti ricostituiti, formati o rifatti a norma dei nn. 1 e 2 di questo articolo o dall'autorità giudiziaria in sede di ricorso, quelli indicati nel successivo art. 6 e quelle dei matrimoni formati a norma dell'art. 7.

Art. 3.

Le Commissioni hanno sede nel rispettivo Comune, e saranno convocate periodicamente almeno ogni due mesi.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza di non meno di tre votanti, compreso il presidente. A parità di voti prevale quello del presidente.

A ricevere le richieste di formazione, di ricostituzione o di trascrizione di atti, ed a raccogliere i documenti, le dichiarazioni ed ogni altro elemento che, a corredo delle medesime o delle proposte fatte d'ufficio, fossero necessarie, la Commissione può delegare uno o più dei suoi membri.

Le Commissioni hanno facoltà di rivolgere qualsiasi richiesta di atti e di informazioni ai pubblici uffici e di chiamare a deporre con giuramento innanzi a loro o ad un proprio delegato le persone delle quali occorra raccogliere le testimonianze.

Contro coloro che senza giustificato motivo non si presentino o ricusino di deporre o depongano il falso sono applicabili le pene sancite dalle vigenti leggi penali contro i testimoni renitenti, reticenti o falsi.

Art. 4.

Le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e degli Enti sottoposti per legge alla loro tutela, i notai, i ministri dei culti e le altre persone che rivestano o che già rivestirono pubbliche funzioni, quando siano in possesso di copie o di certificati degli atti di stato civile contemplati nell'art. 2, n. 1, del presente decreto o di altri documenti che con gli atti stessi abbiano diretta connessione, dovranno farne invio nel più breve tempo possibile alla Commissione competente o comunque metterli a disposizione di essa.

Se ne facciano richiesta, riceveranno dalla Commissione una copia delle copie dei certificati e dei documenti presentati e tale copia farà fede come l'esemplare da cui fu tratta.

La Commissione ha facoltà di fare ricerca degli atti e documenti anzidetti negli uffici dei notai, negli archivi notarili e presso i ministri di culto, senza obbligo di corrispondere alcun compenso.

Gli atti e documenti che si esibiscono alla Commissione o alla autorità giudiziaria per i procedimenti previsti nella presente legge vanno esenti da qualsiasi tassa e spesa, purchè si faccia in essi risultare l'uso al quale sono destinati.

Art. 5.

Alle Commissioni spettano per ciascun Comune, limitatamente agli atti ed ai registri indicati nell'art. 2,

le attribuzioni dell'autorità giudiziaria per l'applicazione degli articoli 366, 372 e 392 del Codice civile, e per la rettificazione degli errori.

Art. 6.

Qualora esistano copie autentiche di atti di nascita, di matrimonio e di morte, i cui originali siano stati distrutti o resi illeggibili, le Commissioni ne disporranno la trascrizione nei nuovi registri a norma dell'art. 2, n. 3.

Art. 7.

E' attribuita validità, per gli effetti civili, ai matrimoni celebrati dal giorno della invasione o dello sgombero fino alla normale ripresa del servizio dello stato civile, nei Comuni elencati nella tabella prevista dall'art. 1:

a) dall'autorità religiosa, con le forme prescritte;

b) da persona che avesse allora, comunque e con qualsiasi nome, funzioni o competenza di ufficiale di stato civile;

a condizione che al momento della celebrazione mancasse nel Comune l'autorità civile competente a celebrarli e che in seguito i matrimoni stessi non siano stati celebrati di nuovo legalmente con le forme civili.

La Commissione, quando accerta la esistenza degli estremi su indicati per la validità del matrimonio, provvede alla formazione del relativo atto, nel quale devono essere indicate tutte le circostanze di fatto accertate dalla Commissione medesima.

Art. 8.

Nelle deliberazioni relative alla ricostituzione ed alla formazione degli atti indicati nei nn. 1 e 2 dell'art 2, e nell'ultimo comma dell'art. 7, le Commissioni provvederanno con esame e criterio complessivo, fondati, secondo le varie circostanze dei casi:

1° su quei frammenti degli antichi registri di stato civile che sia stato possibile ricuperare e che in qualche modo possano utilizzarsi;

2° sulle indicazioni degli indici decennali esistenti;

3° sulle copie o certificati rilasciati anteriormente alla distruzione dei registri;

4° sulle indicazioni statistiche ufficiali e sugli elenchi o avvisi di decessi comunicati agli uffici del registro, alle preture e ad altri pubblici uffici;

5° sui registri degli ospedali e dei cimiteri ed altresì per gli atti di nascita, di morte e per quelli di matrimonio indicati nell'ultimo comma dell'art. 7, sui registri tenuti, nei rapporti religiosi, dai ministri di culto;

6° sugli atti riguardanti le nascite, i matrimoni e le morti, comunque formati e dovunque ricevuti durante il periodo della invasione, fino alla normale ricostituzione del servizio dello stato civile:

7° sulle notizie e sugli avvisi pubblicati dalle effemeridi o giornali locali e sopra ogni altro documento che per la sua natura sia ritenuto attendibile allo scopo;

8° sulle dichiarazioni delle parti interessate o di terzi, il cui contenuto risulti confermato da documenti, ed in linea subordinata ed eccezionale dalle separate attestazioni giurate di quattro testimoni scelti fra persone informate e degne di fede, ben note come tali alla Commissione, delle quali almeno due siano funzionari dello Stato o dei Comuni, ed abbiano i requisiti per essere iscritti nelle liste dei giurati.

Le deliberazioni conterranno il testo integrale dell'atto al quale si riferiscono.

Art. 9.

Nei dieci giorni successivi ad ogni seduta la Commissione farà affiggere all'albo comunale e pubblicare nel Foglio degli annunzi legali della Provincia un elenco sommario degli atti, compresi quelli di matrimonio previsti nell'ultimo comma dell'art. 7, dei quali ha deliberato la formazione o la ricostituzione, distinguendo quelli di nascita da quelli di matrimonio e da quelli di morte, ed indicando per ciascun atto il nome delle persone cui si riferiscono, l'età, la paternità e maternità, il luogo di nascita di esse, e la data della nascita, del matrimonio e della morte.

Entro un mese dalla data della pubblicazione e dell'affissione, gli interessati od il Pubblico ministero potranno fare richiamo contro le deliberazioni delle Commissioni al tribunale civile del Circondario, in conformità delle disposizioni contenute nel capo VI del titolo XII del libro I Cod. civ., nel titolo X del R. D. 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile, e negli articoli 845 ed 846 del Codice di procedura civile.

La decisione del tribunale sarà comunicata d'ufficio alla Commissione competente.

Sulle deliberazioni impugnate sarà fatta annotazione della decisione del tribunale.

Le questioni riflettenti lo stato delle persone ed i rapporti di famiglia e le contestazioni che siano fatte in ordine alla validità dei matrimoni indicati nell'art. 7, sono riservate alla giurisdizione ordinaria.

Le pubblicazioni ed affissioni previste in questo articolo sono gratuite ed esenti ad ogni tassa.

Art. 10.

Le deliberazioni negative saranno dalla Commissione notificate, col mezzo del messo comunale o di lettera raccomandata, nei dieci giorni successivi alla seduta, agli interessati, ai quali compete la facoltà di ricorrere al tribunale entro un mese dalla notifica, a norma dell'art. 9.

Le domande respinte potranno in ogni tempo essere riproposte alla Commissione con nuove prove.

Art. 11.

Trascorso il mese indicato nell'art. 9 le deliberazioni non impugnate sono esecutive.

Copia degli atti con esse formati, ricostituiti o rifatti, compresi quelli relativi ai matrimoni previsti nell'art. 7, come anche copie degli atti formati, ricostituiti o rifatti e di quelli relativi ai matrimoni dichiarati validi dall'autorità giudiziaria in sede di ricorso, con sentenza passata in giudicato, è dalla Commissione inviata al Comune per la trascrizione a norma dell'art. 2, n. 3.

La copia porterà la dichiarazione firmata dal presidente della Commissione o da un commissario da lui delegato, che è conforme all'originale contenuto nella deliberazione o alla sentenza del tribunale.

Art. 12

Ciascun Comune predisporrà, per la trascrizione di cui agli articoli 2, n. 3, ed 11, in doppio esemplare, un registro speciale per gli atti di nascita, uno per gli atti di morte, ed uno per quelli di matrimonio, conformi al modello prescritto dall'ordinamento dello stato civile.

Se qualcuno di tali registri non sarà sufficiente, si provvederà a norma degli articoli 32 e 33 del R decreto 15 novembre 1865, n. 2602, sull'ordinamento dello stato civile.

I registri andranno esenti dal pagamento della tassa di bollo e saranno vidimati senza spesa.

Gli atti saranno in essi trascritti per inserzione, secondo le vigenti disposizioni sull'ordinamento dello stato civile, nell'ordine in cui l'ufficiale dello stato civile li avrà ricevuti dalla Commissione.

Nei registri medesimi saranno ricevute le dichiarazioni di nascita e di morte autorizzate, a norma degli articoli 372 e 392 del Codice civile, dalle Commissioni, o, in sede di ricorso, dall'autorità giudiziaria.

Quando la Commissione avrà cessato di funzionare i registri saranno chiusi a norma dell'art. 29 del R decreto 15 novembre 1865, n. 2602, e per ciascuno di essi il Comune compilerà nel termine di un mese l'indice alfabetico prescritto dall'art. 30 del decreto medesimo, dopo di che uno degli originali, col relativo indice e con gli allegati, sarà depositato nella cancelleria del tribunale.

Le deliberazioni originali, con i documenti ad esse acquisiti, saranno dalla Commissione consegnate al Comune per essere allegate al corrispondente registro.

Il rilascio delle copie degli atti contenuti in questi registri e dei relativi certificati spetta esclusivamente al Comune

Art. 13.

Qualora di un atto di stato civile formato, ricostituito o rifatto in base al presente decreto e inserito nei registri si rinvenga poi il corrispondente originale una copia od un certificato autentici legalmente estratti dall'originale stesso, ovvero l'atto formato, ricostituito o rifatto prima della entrata in vigore del presente decreto in virtù degli articoli 366, 372 e 392 Codice civile le Commissioni, e quando queste avranno cessato di funzionare, l'autorità giudiziaria, su richiesta delle parti o del pubblico ministero, potranno ordinare l'annullamento o la rettifica dell'atto formato ricostituito o rifatto, dando, se occorra, la formula per una nuova trascrizione in sostituzione od a complemento di quella già fatta, e da collocarsi al margine della stessa.

Art. 14.

Per ciascun atto inserito nei registri indicati nell'articolo 12 sarà dal Comune corrisposto un compenso ai componenti la Commissione che parteciparono alla deliberazione, nella misura di una lira e venti centesimi per ciascuno al presidente ed al segretario, e di ottanta centesimi a ciascuno degli altri due membri.

Al presidente della Commissione sarà inoltre dovuta dal Comune la indennità di viaggio e di soggiorno fuori della propria sede, quando gli competa a norma delle vigenti leggi e nella misura da queste stabilite.

Saranno a carico del Comune anche le spese di cancelleria e dei registri, quelle postali ed ogni altra eventualmente occorrente.

Art. 15.

Le Commissioni dovranno esaurire il proprio compito entro due anni dalla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 16.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le norme per l'attuazione del presente decreto, che entrerà in vigore due mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

TABELLA.

Elenco dei Comuni nei quali deve essere costituita la Commissione

Registri del 1917 e 1918.

Comuni che hanno perduto entrambi gli originali dei registri degli anni 1917 e 1918.

Circondario di Venezia

Mandamento di Portogruaro:

1. Pramaggiore (1918) — 2. Cinto Caomaggiore (1918) — 3. Por-

togruaro — 4. Gruaro — 5. San Michele al Tagliamento — 6. Caorle — 7. San Stino di Livenza (1917 e 1918).

Mandamento di S. Donà di Piave:

8. S. Donà di Piave (1918) — 9. Fossalto — 10. Musile (1917 e 1918) — 11. Grisolera (1917 e 1918) — 12. Noventa di Piave (1917 e 1918) — 13. Ceggia di Piave (1917-1918) — 14. Torre di Mosto (1917 e 1918).

Circondario di Treviso

Mandamento di Conegliano: in tutti i Comuni.
Mandamento di Oderzo: in tutti Comuni.
Mandamento di Vittorio Veneto: in tutti i Comuni.
Mandamento di Montebelluna:
Valdobbiadene — Moriago — S. Pietro di Barbozza — Vidor

Circondario di Belluno

Mandamento di Feltre:
Segusino.

Comuni nei quali si è verificata la distruzione di entrambi gli originali degli anni anteriori al 1917.

Circondario di Udine.

1. Mandamento di Pordenone:
1. Caneva — 2. Brugnera — 3. Fontanafredda — 4. Prata di Pordenone.
2. Mandamento di San Vito al Tagliamento:
5. San Vito — 6. Chions — 7. Cordovado — 8. Morsano — 9. Sesto al Reghena.
3. Mandamento di Codroipo:
10. Rivolto.
4. Mandamento di Cividale:
11. Povoletto — 12. San Pietro al Natisone — 13. Buttrio — 14. Ipplis — 15. Tarcetta — 16. Prepotto — 17. Rodda — 18. Manzano — 19. Grimacco — 20. Savogna — 21. Corno di Rosazzo — 22. Drenchia.
5. Mandamento di Latisana:
23. Muzzana del Turgnano.
6. Mandamento di Palmanova:
24. Porpetto — 25. San Giorgio di Nogaro.
7. Mandamento di San Daniele nel Friuli:
26. Fagagna — 27. Dignano.
8. Mandamento di Tarcento:
28. Platischis — 29. Tarcento — 30. Segnacco.
9. Mandamento di Udine:
31. Pasian di Prato — 32. Pavia di Udine.

Circondario di Treviso.

10. Mandamento di Conegliano:
1. Codognè — 2. Godega — 3. Mareno di Piave — 4. Pieve di Soligo — 5. Refrontolo — 6. San Fiore di Sopra — 7. San Vendemiano — 8. San Pietro di Feletto — 9. Susegana — 10. Farra di Soligo — 11. Sernaglia.
11. Mandamento di Oderzo:
12. Vazzola — 13. Chiarano — 14. Gorgo al Monticano — 15. Meduna di Livenza — 16. Motta di Livenza — 17. Cimadolmo — 18. Fontanelle — 19. Ormelle — 20. Piavon — 21. Ponte di Piave — 22. Salgareda — 23. San Polo di Piave.
12. Mandamento di Montebelluna:
24. Moriago — 25. San Pietro di Barbozza — 26. Valdobbiadene — 27. Vidor.
13. Mandamento di Vittorio:
28. Cappella Maggiore — 29. Cordignano — 30 Sarmede.

Circondario di Tolmezzo.

14. Mandamento di Gemona:
Bordano.

Circondario di Belluno

15. Mandamento di Feltre:
Segusino.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il ministro della giustizia e degli affari di culto
OVIGLIO.

Regio decreto 3 maggio 1923, n. 1152 che chiarisce le conseguenze amministrative delle mancanze disciplinari commesse in data anteriore al 4 settembre 1919 dal personale postale telegrafico e telefonico.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge del 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693 e il regolamento generale per la esecuzione di detto testo unico, approvato con R. decreto 24 novembre 1908, n. 756;

Visto il regolamento speciale per il personale di prima e seconda categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto del 16 maggio 1909, n. 341;

Vista la legge 19 luglio 1909, n. 528, che approva l'organico della Direzione generale dei telefoni e il regolamento speciale per il personale dell'Amministrazione dei telefoni, approvato con R decreto 16 maggio 1912, n. 574;

Visto il regolamento speciale per il personale di terza categoria e per il personale subalterno fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con R. decreto 12 maggio 1910, n. 680;

Visto il regolamento speciale per il personale degli uffici postali, telegrafici e fonotelegrafici di seconda e terza classe e per gli agenti rurali, approvato con Regio decreto 22 dicembre 1910, n. 936, modificato col R. decreto dell'11 luglio 1913, n. 1317;

Visto il R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1922, n. 1822;

Ritenuto che pur rimanendo fermo il condono delle punizioni disciplinari a norma del R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809, ciò non può intendersi come deroga alle norme del testo unico 22 novembre 1908, numero 693 sullo stato degli impiegati civili, in quanto costituiscono garanzie fondamentali per i pubblici uffici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi, di concerto col Ministro della giustizia e con quello delle Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'impiegato, che in data anteriore al 4 settembre 1919, abbia commesso una delle mancanze contemplate dagli articoli 53, 54 e 55 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n 693 sarà sottoposto al Consiglio d'amministrazione e di disciplina, il quale giudicherà della sussistenza dell'addebito e proporrà i provvedimenti relativi da prendersi dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi.

Art. 2.

L'agente di ruolo e fuori ruolo dell'Amministrazione delle poste, telegrafi e telefoni, che in data anteriore al 4 settembre 1919 abbia commesso una delle mancanze contemplate dagli articoli 53, 54 e 55 del sopra citato testo unico approvato con R. decreto 22 novembre 1908 n 693, sarà sottoposto alla Commissione disciplinare centrale per il personale di 3ª categoria e fuori ruolo, la quale giudicherà della sussistenza dell'addebito e proporrà i provvedimenti relativi da prendersi dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Art. 3.

Il ricevitore postale, telegrafico o telefonico, o l'agente rurale dell'Amministrazione delle poste e telegrafi, che in data anteriore al 4 settembre 1919 abbia commesso una delle mancanze previste dall'articolo 56 e dalle lettere *c), f), g)* e *h)* del regolamento speciale per il personale degli uffici postali, telegrafici e fonotelegrafici di 2ª e 3ª classe e per gli agenti rurali, approvato con R. decreto 22 dicembre 1910 n. 936, sarà sottoposto alla Commissione disciplinare centrale delle ricevitorie, la quale giudicherà della sussistenza dell'addebito e proporrà i provvedimenti relativi da prendersi dal Nostro Ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi.

Art. 4.

Rimangono ferme nel resto le disposizioni contenute nel R. decreto 4 settembre 1919, n. 1809.

Art. 5.

Il Consiglio d'amministrazione e di disciplina, la Commissione disciplinare centrale per il personale di 3ª categoria e fuori ruolo e la Commissione disciplinare centrale delle Ricevitorie, caso per caso, udite le giustificazioni dell'interessato, esprimeranno pareri motivati sui provvedimenti da adottare.

Il Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e i telegrafi è autorizzato a dar corso ai relativi provvedimenti di revocazione, destituzione, licenziamento e risoluzione di contratto, con effetto immediato.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto, il quale avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 24 maggio 1923, n. 1163, che istituisce una medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918.

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista l'opportunità di contradistinguere di un segno tangibile di riconoscimento tutti coloro che accorsero volontari all'appello della Patria in armi;

Visto il Regio decreto 16 ottobre 1921, n. 1626;

Visto il Regio decreto 7 gennaio 1922, n. 66;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col presidente del Consiglio dei ministri, segretario di Stato per gli affari dell'interno, e degli esteri e col Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituita una speciale medaglia di benemerenza per i volontari della guerra italo-austriaca 1915-918, precisati nel presente decreto.

Art. 2.

A tale medaglia hanno diritto i cittadini delle terre già soggette al nemico, che si arruolarono nell'esercito o nell'armata italiana.

Art. 3.

La medaglia stessa è concessa anche a coloro i quali abbiano partecipato alle operazioni belliche in modo degno di encomio e che provino con lo stato di servizio o col foglio matricolare di appartenere ad una delle seguenti categorie:

1° già riformati arruolatisi spontaneamente come ufficiali, sottufficiali o militari di truppa o del C. R. E. almeno un mese prima della data del decreto che li avrebbe chiamati a visita di revisione;

2° militari che dichiarati non idonei a servizio di

guerra per ferite riportate in guerra - o per sopravvenute infermità - ritornarono spontaneamente a far parte dell'esercito o marina operante;

3° militari di 2ª e 3ª categoria che abbiano assunto spontaneamente servizio alle armi come ufficiali, sottufficiali o militari di truppa o del C. R. E. almeno quattro mesi prima della data del decreto di chiamata della loro classe o categoria ed effettivamente siano stati incorporati nell'esercito o marina operanti prima del detto richiamo;

4° arruolati spontaneamente almeno quattro mesi prima di essere chiamati alla visita innanzi ai Consigli di leva ed effettivamente partiti per essere incorporati nell'esercito o marina operanti prima della data in cui avrebbero normalmente passata la visita stessa;

5° dispensati per legge dal servizio militare che rinunciarono spontaneamente alla dispensa per essere incorporati nell'esercito o marina operanti almeno 5 mesi prima del 4 novembre 1918;

6° coloro che, non più soggetti per ragioni di età ad obblighi di servizio militare, si arruolarono spontaneamente come ufficiali, sottufficiali o militari di truppa o del C. R. E., prestando servizio in zona di guerra in modo encomiabile.

La presentazione del brevetto di ricompense nell'Ordine militare di Savoia al valor militare o della Croce al merito di guerra sarà titolo necessario e sufficiente per parte degli appartenenti alle prime cinque categorie suaccennate per comprovare la loro partecipazione alla guerra in modo degno di encomio: non è necessario tale titolo per quelli appartenenti alla 6ª categoria.

I caduti, i feriti in combattimento ed i decorati con Ordine militare di Savoia o al valore per azioni di guerra compiute durante il servizio volontario, hanno diritto alla medaglia anche se il servizio stesso sia stato iniziato entro limiti di tempo inferiori a quelli previsti nei nn. 1, 3, 4, 5 del presente articolo.

Art. 4.

Con successivo Nostro decreto verrà stabilito il tipo della medaglia e del nastro.

I Ministri della guerra e della marina sono autorizzati a emanare le norme esecutive del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Spezia, addì 24 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DIAZ — DI REVEL

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1173, che stabilisce una tassa per l'ammissione ad impieghi governativi sia civili che militari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le domande per poter prendere parte ai concorsi di ammissione ad impieghi governativi, sia civili che militari, sia per titoli, sia per esami, debbono essere munite della prova che è stata versata ad un ufficio del registro la tassa di concorso indicata nell'articolo seguente.

Art. 2.

Per i concorsi diretti ad ottenere l'ammissione ad impieghi pei quali è richiesto come titolo minimo la laurea, la tassa è di L. 50; in tutti gli altri casi, è di lire 25, senza addizionali.

Art. 3.

Il provento della tassa di concorso deve affluire ad apposito capitolo da istituirsi nel bilancio di previsione dell'entrata.

Il Ministro delle finanze provvederà, con suo decreto, alle variazioni da introdursi nello stato di previsione dell'entrata pel corrente esercizio in conseguenza delle disposizioni del presente decreto, il quale entrerà in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e sarà applicabile anche nei territori annessi al Regno, in virtù delle leggi 26 settembre 1920, n. 1322 e 19 dicembre 1920, n. 1778.

Art. 4.

Nulla è innovato a quanto si dispone nel Nostro decreto 16 novembre 1922, n. 1546, circa la tassa di concorso da corrispondersi dagli insegnanti in ogni ordine o grado di scuole dipendenti dal Ministero dell'istruzione pubblica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 27 maggio 1923, n. 1180, concernente l'abolizione della carta bollata speciale per gli stati o certificati ipotecari.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 6 della legge 8 agosto 1895, numero 486, alleg. G, concernenti, rispettivamente, l'istituzione della carta bollata speciale da L. 1,20 e da L. 2,40 per gli stati o certificati ipotecari e la concessione ai conservatori delle ipoteche, in compenso delle spese d'ufficio a loro carico, di una compensazione al prodotto della vendita della detta carta bollata speciale;

Visto il R. decreto 19 settembre 1895, n. 586, col quale vennero stabiliti i distintivi della carta bollata speciale anzidetta;

Visto l'art. 29 della legge 23 aprile 1911, n. 509, che unificò la tassa di bollo sui certificati ipotecari;

Visto l'art. 13, n. 2, del testo unico della legge di bollo, approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 135, che ha stabilito in L. 3 il prezzo della carta bollata speciale suindicata;

Visto l'art. 30 del testo unico della legge sulle tasse ipotecarie, approvato con R. decreto 6 gennaio 1918, n. 135, modificato dall'art. 2 del R. decreto 21 aprile 1918, n. 575, che ha variato il sistema di pagamento delle spese d'ufficio delle conservatorie delle ipoteche;

Visti gli articoli 7, n. 3, e 15 del citato testo unico della legge di bollo, approvato con Nostro decreto 6 gennaio 1918, n. 135;

Attesochè è venuto a cessare lo scopo per il quale era stata istituita l'anzidetta carta bollata speciale per gli stati e certificati ipotecari;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1923 gli stati o certificati generali e speciali delle iscrizioni, rinnovazioni o trascrizioni, le copie ed estratti delle medesime, delle annotazioni e dei documenti depositati nell'ufficio delle ipoteche, saranno scritti sulla ordinaria carta filigranata bollata a tassa fissa di lire 3, di che al n. 1 dell'art. 13 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, salvo il completamento a mezzo di marche e di visto per bollo.

Art. 2.

La carta bollata speciale di L. 3, di cui al n. 2 dell'art. 13 del testo unico della legge di bollo 6 gennaio 1918, n. 135, continuerà ad essere usata anche dopo il 1° luglio 1923 dai conservatori delle ipoteche per il rilascio degli atti anzidetti fino al totale consumo delle scorte esistenti.

I conservatori delle ipoteche, a partire dal 1° luglio 1923, si provvederanno della carta bollata a tassa fissa e delle marche a tassa fissa da lire tre, esclusivamente presso gli uffici del registro, senza diritto alla percezione dell'aggio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto sulla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

DE STEFANI.

Visto, il guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1181, che estende all'Amministrazione dei monopoli industriali talune disposizioni del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, per l'esecuzione delle opere pubbliche.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 3 ottobre 1873, n. 1686, sulle perizie per opere o riparazioni di edifici fatte dall'Intendenza di finanza;

Visto il decreto Ministeriale 29 febbraio 1881, che affida al personale tecnico dell'Amministrazione dei monopoli industriali tutti i lavori d'ordine tecnico relativi all'Amministrazione stessa;

Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, contenente emendamenti alle vigenti norme per la esecuzione di opere pubbliche;

Visto il regolamento per il servizio delle Manifatture tabacchi e magazzini di deposito tabacchi greggi esteri approvato con Regio decreto n. 1401 in data 27 giugno 1912;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto coi Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, della guerra, della marina e dell'industria e commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'è demandata all'Amministrazione dei monopoli industriali la facoltà di provvedere a mezzo del suo personale tecnico alla compilazione dei progetti, alla direzione e collaudo dei lavori inerenti ai fabbricati in uso dell'Amministrazione stessa, in conformità di quanto è stato disposto per la Direzione generale del Catasto e dei servizi tecnici di finanza dal R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, (articoli 3, 20, 29).

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi

e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — THAON DI REVEL — DE STEFANI — DIAZ — CARNAZZA — TEOFILO ROSSI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 6 maggio 1923, n. 1183 contenente provvedimenti a favore degli studenti universitari appartenenti a territori delle nuove Provincie.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per la istruzione pubblica, di concerto con quello delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A favore degli studenti universitari appartenenti ai territori delle nuove Provincie e degli italiani della sponda orientale dell'Adriatico è prorogata limitatamente all'anno accademico 1919-920 la disposizione dell'art. 7 del decreto legge Luogotenenziale 23 febbraio 1919, n. 340.

Art. 2.

E' prorogata limitatamente all'anno accademico 1920-1921 la disposizione del 2° comma dell'art. 15 del Regio D. L. 16 ottobre 1919, n. 2047, e in conseguenza gli studenti ammessi in detto anno all'abbreviazione del corso universitario possono ottenere la dispensa dalle tasse e sopratasse per l'anno o per gli anni di corso nei quali sia stato loro consentito il beneficio della abbreviazione. Detta dispensa è concessa indipendentemente dai voti di merito, sulla base delle disagiate condizioni economiche della famiglia dei richiedenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GENTILE — DE STEFANI.

Visto il Guardasigilli: OVIGLIO.

Regio decreto 10 maggio 1923, n. 1184, che reca provvedimenti a favore del personale postale, telegrafico e telefonico ex-combattente.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Ritenuta la necessità di eliminare alcune sperequazioni di trattamento in atto esistenti fra il personale dell'Amministrazione postale, telegrafica e telefonica con danno dei richiamati alle armi durante la guerra, dei combattenti e degli invalidi e mutilati;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le poste e pei telegrafi, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'interno e ad *interim* degli affari esteri, col Ministro della Giustizia e gli affari di culto e col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 86 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858, modificato dall'art. 33, sub. 86, del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sono sostituite le seguenti disposizioni:

Sono nominati ufficiali nei quadri II delle tabelle *B*, ruolo postale e ruolo servizi elettrici, gli alunni postali-telegrafici chiamati sotto le armi, ed i vincitori dei concorsi per posti di alunno banditi nel 1911, 1913 e 1914, che non furono nominati.

La nomina ad ufficiale decorre dal primo giorno del mese successivo alla data in cui intervenne la dichiarazione di trattenuta sotto le armi per compimento degli obblighi di 1ª leva o per richiamo, ed in ogni caso con effetto non anteriore dall'inizio del decimo mese decorrente, quanto agli alunni dalla nomina ad alunno e quanto ai vincitori degli anzidetti concorsi dalla data in cui sarebbero stati nominati alunni se non si fossero trovati in servizio militare.

Saranno applicate a favore degli uni e degli altri tutti i benefici di carriera ed economici previsti nel titolo III, capo 1° del precitato Regio decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1858 e successive modificazioni, esclusa però la percezione delle competenze arretrate per il periodo anteriore alla loro effettiva assunzione o riassunzione in servizio civile.

Art. 2.

Agli ex combattenti, che prestano servizio presso gli uffici dei conti correnti postali e che hanno titolo a sistemazione in ruolo a termini del combinato disposto dell'art. 35 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e degli articoli 3 e 4 del R. decreto 28 gennaio 1923, n. 153, è assegnata, in aggiunta al loro complessivo trattamento economico attuale e con decorrenza dal

1° aprile 1922, una somma pari alla differenza tra i trattamento stesso e quello in atto corrisposto all'altro personale avventizio dipendente dalla medesima Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

Art. 3.

Agli invalidi di guerra assunti in servizio a norma della legge 6 aprile 1922, n. 448, aventi pur essi titolo a sistemazione in ruolo a sensi delle disposizioni riportate nell'articolo precedente sarà corrisposto, con effetto dalla data di effettiva assunzione in servizio, l'assegno di cui all'art. 3, sub. 63-*bis*, del R. decreto-legge 8 giugno 1920, n. 770.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 10 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARO' — OVIGLIO — DE STEFANI.

Visto, il Guardasigilli: OVIGLIO.

Riordinamento di scuole.

N. 1837. Regio decreto 21 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro d'industria e commercio, la R. scuola serale e domenicale d'arte applicata all'industria della tarsia e dell'intaglio, in Sorrento, viene riordinata come laboratorio scuola ed assume la denominazione di R. laboratorio scuola per la tarsia e l'ebanisteria.

N. 1838. Regio decreto 28 dicembre 1922, col quale, sulla proposta del Ministro per l'industria e il commercio, la R. scuola di disegno industriale di Monteleone di Calabria, viene riordinata come laboratorio scuola ed assume la denominazione di R. Laboratorio Scuola per il legno e il ferro battuto.

Scioglimento di Consigli comunali e proroga di poteri

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Poli (Roma).

SIRE!

Un'inchiesta recentemente eseguita sul funzionamento dell'Amministrazione comunale di Poli ha posto in luce il deplorevole disordine e la grave situazione di quella civica azienda. L'ufficio comunale è tenuto irregolarmente ed è privo delle prescritte scritture contabili; i mandati vengono emessi senza indicazione dell'articolo del bilancio cui deve far carico la spesa; il Comune trovasi in rilevante disavanzo; il carico tributario non è equamente distribuito; l'applicazione delle tasse dà luogo a partigianeria.

I pubblici servizi sono in abbandono: trascurata la nettezza urbana; inadatti ed antigienici i locali scolastici; impraticabili e malsicure le strade; in condizioni deplorevoli il cimitero; disimpegnato irregolarmente e con enorme dispendio il servizio di assistenza sanitaria.

Sono state rilevate irregolarità anche per indebite inversioni dei fondi della gestione annonaria; sono stati completamente trascurati gli interessi ed i servizi della frazione Guadagnolo.

Il malcontento creato dall'azione disordinata dell'Amministrazione ed i contrasti fra i partiti locali hanno a mano a mano assunto tale asprezza da costituire attualmente serio pericolo di violenti perturbamenti; prevalenti ragioni d'ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Poli, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. Generale Gambino Gaetano è nominato commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Solarino (Siracusa).

SIRE!

L'azione irregolare, disorganica, spesso diretta a finalità partigiane, svolta dall'Amministrazione comunale di Solarino, sorta dalle elezioni generali dell'ottobre 1920, ha dato luogo a numerosi incidenti che hanno avuto ultimamente preoccupanti ripercussioni sull'ordine pubblico.

Un'inchiesta recentemente eseguita ha posto in luce come l'applicazione dei tributi locali sia stata attuata con palesi sperequazioni, che hanno talora reso necessaria la compilazione d'ufficio delle matricole; nell'esecuzione di opere pubbliche si è costan-

temente adottata la concessione a trattativa privata o l'esecuzione in economia, senza preventiva autorizzazione, senza idoneo controllo tecnico e con grave onere per la finanza comunale; il pubblico danaro è stato sperperato in spese indebite ed in costosi festeggiamenti; sono state trasferite in locali inadatti le scuole comunali per attuare una diversa ed onerosa destinazione dei locali idonei, prima adibiti a tale scopo; si è ritardato senza giustificazione e con grave danno per il Comune, il collocamento in appalto della gestione daziaria; amministratori hanno preso parte ai lavori del Comune; è stata ostacolata, a scopo partigiano, la sistemazione del servizio di assistenza sanitaria: è stata transatta a condizioni ingiustificatamente onerose una lite nella quale era interessato il segretario comunale con assistenza del medesimo alla deliberazione.

Tutto ciò, congiunto al succedersi di incidenti cui dà luogo l'atteggiamento provocante degli amministratori e dei loro seguaci ha determinato nel Comune una situazione assai delicata e preoccupante, così da costringere l'autorità politica all'adozione di particolari misure di vigilanza per fronteggiare possibili perturbamenti con imprevedibili conseguenze; prevalenti ragioni di ordine pubblico rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Solarino, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Astuto Giuseppe è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri, a S. M. il Re in udienza del 19 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Pastena (Caserta).

SIRE!

Contro l'Amministrazione comunale di Pastena si è manifestato da qualche tempo nella popolazione un vivace movimento di ostilità ed in seguito ad insistenti accuse è stata recentemente eseguita un'inchiesta sul funzionamento di quella civica azienda. È stato così accertato il grave disordine dell'ufficio comunale; l'indebito maneggio di fondi da parte del sindaco; la mancata riscossione di canoni per l'avvenuto smarrimento dei titoli costitutivi; il trascurato accertamento di usurpazione di terreni comunali; la mancata presentazione di rendiconti della gestione annonaria; l'irregolare gestione in economia del dazio a mezzo di agente sfornito di patente ed incompatibile perchè esercente; il ritardato pagamento degli assegni al personale, la trascurata compilazione dei conti consuntivi.

I pubblici servizi in genere sono deficienti: le strade interne ed il cimitero in particolare sono in pessime condizioni.

Le deduzioni fornite dall'amministrazione in seguito alla contestazione degli addebiti non sono soddisfacenti.

La tensione degli animi si è intanto acuita in modo preoccupante, determinando nei riguardi dell'ordine pubblico una situazione delicatissima, che legittima il timore di gravi perturbamenti.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltre che la necessità di porre riparo alle manchevolezze accertate dall'inchiesta, rendono, perciò, indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, ed a ciò provvede, appunto, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Pastena, in provincia di Caserta, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Vincenzo Realacci è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palestrina (Roma).

SIRE!

I criteri irregolari e disorganici seguiti dalla Amministrazione comunale di Palestrina, nella gestione della civica azienda, e spe-

cialmente in materia finanziaria hanno determinato vive proteste nella cittadinanza, richiamando la particolare attenzione dell'autorità politica, che non ha mancato di eccitare ripetutamente l'amministrazione stessa a seguire un indirizzo più consono agli interessi dell'Ente e ad adottare i provvedimenti indispensabili per risanarne la grave situazione finanziaria. Il ritardo frapposto alla riproduzione del bilancio, confermando l'impressione diffusa nella cittadinanza che gli amministratori intendessero sottrarsi al giudizio sul loro operato allo scopo di conservare il potere, ha vieppiù eccitato gli animi determinando nel Comune una situazione estremamente delicata e preoccupante che potrebbe avere gravi conseguenze.

Ad evitare il pericolo che il perdurare dell'attuale situazione rappresenta nei riguardi dell'ordine pubblico, si rende necessario procedere allo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palestrina, in provincia di Roma, è sciolto.

Art. 2.

Il sig. generale Parziale Filippo, è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 22 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Bonifati (Cosenza).

SIRE!

Le antiche competizioni esistenti fra gli abitanti delle frazioni di Cittadella del Capo e limitrofe e quelli del capoluogo del comune di Bonifati si sono in questi ultimi tempi accentuate provocando numerosi reclami e vivaci proteste, e dando luogo ad una viva agitazione per la costituzione in Comune autonomo delle frazioni suddette.

Un'inchiesta disposta dal prefetto ha accertato numerose irregolarità ed abusi specie nei servizi di tesoreria e di esattoria, nell'applicazione dei tributi, nella assistenza medica, nel trattamento del personale, nel rilascio dei certificati. È risultato in particolar modo lo stato di deplorevole abbandono in cui sono stati lasciati nelle frazioni i servizi più indispensabili; il che è stato causa principale della recente agitazione.

In questa situazione, sia per provvedere all'indilazionabile sistemazione dei servizi, sia per evitare gravi perturbamenti, cui minaccia di dar luogo il preoccupante e persistente fermento della popolazione, appare necessario lo scioglimento del Consiglio comunale.

A ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1

Il Consiglio comunale di Bonifati, in provincia di Cosenza, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Eugenio Tropea è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale, ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 29 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Cagnano Amiterno (Aquila).

SIRE!

Nel febbraio scorso, avendo l'intero Consiglio comunale di Cagnano Amiterno presentato le dimissioni in seguito ad una dimostrazione ostile, il prefetto di Aquila dovette affidare ad un suo commissario la provvisoria gestione della civica azienda.

Il commissario predetto ha eseguito sommarie indagini sull'andamento dei servizi, rilevando un deplorevole disordine e deficienze gravissime.

Per desiderio di popolarità e per personale interesse l'Amministrazione aveva trascurato di provvedere ad un'equa revisione dei tributi, provvedendo anche alle spese ordinarie mediante mutui onerosi o con alienazioni od altre entrate straordinarie, rendendo così difficilissima la situazione finanziaria dell'Ente.

Gli uffici, le scuole erano in locali disadatti e malsani; gli archivi in disordine; le contabilità tenute irregolarmente; trascu-

rata l'amministrazione del patrimonio comunale; i servizi negletti essendosi l'intera attività dell'Amministrazione limitata all'allestimento di costosi, quanto inoseguibili, progetti di opere pubbliche; abbandonati il cimitero, le strade, l'approvvigionamento idrico.

In tali condizioni pertanto, perchè l'Amministrazione straordinaria possa provvedere alla riorganizzazione amministrativa e finanziaria dell'Ente si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del commissario prefettizio; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Cagnano Amiterno, in provincia di Aquila, è sciolto

Art 2

Il signor Ugo Pavone è nominato commissario straordinario per l'Amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1923

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re in udienza del 27 maggio 1923 sul decreto che proroga i poteri del Regio commissario straordinario di Montereale (Aquila).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario di Montereale, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi e non ravvisandosi, d'altronde, conveniente, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data 4 marzo 1923 con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Montereale, in provincia di Aquila;

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Montereale è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMAUNELE.

MUSSOLINI.

* * *

Relazione di S. E. il Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, a Sua Maestà il Re, in udienza del 27 maggio 1923, sul decreto che proroga i poteri del R. commissario straordinario di Balsorano (Aquila).

SIRE!

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri del R. commissario del comune di Balsorano, per dar modo alla gestione straordinaria di completare la sistemazione della finanza comunale e dei pubblici servizi.

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;

Veduto il Nostro decreto in data del 28 gennaio 1923, con cui venne sciolto il Consiglio comunale di Balsorano, in provincia di Aquila:

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Balsorano è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Decreto Ministeriale riguardante l'inizio della conservazione del nuovo catasto nei distretti d'agenzia di Cuorgnè e Châtillon, provincia di Torino.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vedute le leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, numero 23, che ordinano la formazione del nuovo catasto;

Veduto il regolamento per la esecuzione delle leggi stesse, approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Veduta la legge 7 luglio 1901, n. 321, per l'attivazione del nuovo catasto e per la esecuzione delle relative volture catastali;

Veduto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Veduto l'art. 4 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 2089, che permette di attivare per distretto di agenzia tale conservazione nelle Provincie nelle quali le tariffe siano già definitive;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto nei distretti delle agenzie di Cuorgnè e Châtillon, nella provincia di Torino;

DECRETA:

L'attivazione del nuovo catasto formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23, avrà effetto per i Comuni compresi nei distretti delle Agenzie di Cuorgnè e Châtillon dal 1° luglio 1923, dal qual giorno cesserà, pei Comuni stessi, la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno.

Roma, 21 maggio 1923.

Il Ministro
DE STEFANI

Opera nazionale per i combattenti

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli Ecc.mi signori:

Nonis cav. di gr. croce Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella gr. uff. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'agricoltura, membro effettivo;

Zapparoli comm. Emilio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

ORDINANZA

Letta la richiesta in data 14 dicembre 1922 del Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti, relativa alla attribuzione del fondo « Cioffi » sito in territorio di Eboli, provincia di Salerno, e intestato alla signora duchessa Amalia Colonna dei principi di Stigliano, maritata Torlonia, il quale fondo, come risulta dal certificato del nuovo catasto, ha una superficie di Ha. 479,84,66 ed è individuato dai seguenti numeri della mappa di Eboli, per intero: foglio 50 - numeri 16,17,20, sub. 1, e sub. 2,22, sub. 1,21, sub. 2, 23, 25, 28, 30, 31.

Foglio 51, n. 8.

Foglio 56 — Nn 18, 19, 20, 21, 26, 29, 30, 33, 35, 36; 46, per metà (l'altra metà va agli eredi principi Stigliano-Galatro).

Foglio 50 — Nn. 19, 29.

Foglio 51 — N. 5.

Foglio 56 — N. 13

e dai confini: a nord, beni del comune di Eboli e proprietà principe Stigliano-Galatro; ad est, principe Stigliano-Galatro; a sud, principe Stigliano-Galatro, canale di bonifica e proprietà comune di Eboli.

Udita la relazione dell'ing. comm. Giuseppe Zattini,

Ritenuto che, a termini dell'art. 5 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919. n. 1612, il Consiglio di amministrazione dell'Opera nazionale per i combattenti ha dato comunicazione della richiesta di attribuzione alla proprietaria interessata, come risulta da dichiarazione dell'ufficiale giudiziario;

Ritenuto che la richiesta di attribuzione di cui è parola viene fatta ai sensi ed agli effetti degli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con D. L 16 gennaio 1919, n. 55, per essere cioè il fondo atto ad importanti trasformazioni.

Considerato che, secondo quanto risulta dal piano dell'Opera, il terreno di natura alluvionale è abbastanza argilloso, molto profondo e fertile. Il fondo poi è tenuto completamente a pascolo e non vi sono stati costruiti i fossi secondari per la raccolta delle acque dei singoli appezzamenti, né i canali colatori per convogliare le acque a quelli di bonifica,

Considerato che in relazione allo stato suesposto l'Opera Nazionale si propone appunto di provvedere alla bonifica complementare, a quella idraulica eseguita dallo Stato e di sottoporre poi tutto il terreno a coltura.

Presa visione delle deduzioni presentate dalla proprietaria interessata, la quale osserva che gli appunti dell'Opera si riducono alla bonifica complementare, ossia ai lavori di secondarissima importanza, e se vi è deficienza di manutenzione essa va attribuita alla poca diligenza dell'affittuario e non al proprietario. Aggiunge poi che, data la natura e qualità dei terreni, la migliore e più redditizia destinazione che si possa dare al fondo « Cioffi » è quella del pascolo.

Il Collegio osserva che la proprietaria non contesta la mancanza della bonifica complementare, nè lo stato attuale di coltura prospettato dall'Opera. Solo essa ne fa addebito all'affittuario e ritiene poi più vantaggioso lo sfruttamento del fondo a pascolo.

Il Collegio invece deve riconoscere che la sistemazione del terreno con la costruzione dei fossi di scolo ed il sostituire la coltura continua avvicendata tra cereali e leguminose rappresenta una importante trasformazione colturale, avuto riguardo alla natura del terreno ed a quanto si verifica in fondi limitrofi.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio centrale arbitrale, visti ed applicati gli articoli 9, n. 3, e 11, prima parte, del regolamento legislativo approvato con D L. 16 gennaio 1919, n. 55. nonchè gli articoli 5 e 7 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Pronuncia l'attribuzione all'Opera nazionale dei combattenti del fondo « Cioffi » in territorio di Eboli, provincia di Salerno, intestato alla signora duchessa Amalia Colonna dei principi di Stigliano, maritata Torlonia, come più sopra è descritto e meglio specificato nella richiesta e negli atti, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa.

Dispone che la presente ordinanza resti depositata, assieme ai documenti relativi, nell'ufficio di segreteria di questo Collegio.

Così deciso e pronunciato il giorno 1 febbraio 1923, in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, e sottoscritta la presente ordinanza dai componenti il Collegio, il giorno 22 dello stesso mese.

Nonis — Faggella — Brizi — Zapparoli — Zattini, *estensore* **— A Castellani.** *segretario.*

La presente ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 22 del mese di febbraio 1923.

Antonio Castellani. *segretario.*

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, 24 febbraio 1923

Il segretario del Collegio
A. Castellani.

MINISTERO DELLE FINANZE

Rettifiche d'intestazione **2ª pubblicazione.** (Elenco n. 38).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5 essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito	Numero d'iscrizione	Ammontare della rendita annua	Intestazione da rettificare	Tenore della rettifica
1	2	3	4	5
3,50 %	301489	1260 —	di Credico *Olivetta* di Enea, nubile, domiciliata a Chieti, vincolata	di Credico *Palma* di Enea, nubile, ecc., come contro.
»	420331	140 —	Filetti Luigi di Federico, domic. in Torino; con usufrutto vitalizio a Bocconello *Felicita* fu Luigi moglie di Filetti Federico domic. in Verrua Savoia	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Bocconello *Angela Felicita*, ecc., come contro
5 %	208853	300 —	Robilotta *Luisa* di Giacomo nubile, domiciliata a Montemurro (Potenza)	Robilotta *Adela de-Maria-Luisa* di Giacomo nubile, ecc. come contro
»	155834	1765 —	*Castiglione* Guido fu Filippo, domic. a Cingoli (Mantova)	*Castiglioni* Guido fu Filippo, ecc., come contro
3,50 %	23632	17 50	Calvi Adelina di Pietro, *nubile*, domiciliata in Roma	Calvi Adelina di Pietro *minore, sotto la patria potestà del padre*, domic. in Roma
»	156782	217 —	Guicciardi *Giuseppe* fu Gerolamo, minore, sotto la patria potestà della madre Guicciardi Giustina fu Enrico, domiciliato in Ardenno (Sondrio), con usufrutto	Guicciardi *Giulio-Giuseppe-Diego* fu Gerolamo, minore, ecc., come contro
5 %	143971	1500 —	*Ruggeri* Annita di Cristoforo, nubile, domiciliata a Trapani	*Ruggieri* Annita di Cristoforo, nubile, ecc., come contro
3 50 %.	416014	70 —	Ferrarelli Amilcare di Michele, domic. a Pianosa (Livorno)	Ferrarelli Amilcare di Michele *minore, sotto la patria potestà del padre*, ecc., come contro
Obbligazioni ferroviarie V. E. 3 %	292 293	600 — 600 —	*Gughenaim* Gabriella *di Michelangelo* moglie di Luzzatti Aldo, domic. a Roma	*Guggenheim* Gabriella di *Moisè-Michelangelo*, moglie di Luzzatti Aldo, ecc., come contro
5 %	130398	2500 —	Aghina *Maria Pattoni* di Pietro, *nubile*, domic. a Torino	Aghina *Teresa Maria* di Pietro, *moglie di Pattoni Giovanni*, domic. come contro
3,50 %	409910 450816 584389	168 — 28 — 14 —	Mieli *Corinna* fu Alberto, nubile, domic. a Firenze	Mieli *Rebecca-Corinna* fu Alberto, nubile, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 19 maggio 1923.

Il direttore generale D'ARIENZO.

3° AVVISO

Il signor Cera Gino di Ottavio, domiciliato in Caserta e residente a Péronne (Somme), Francia, ha chiesto il tramutamento al portatore della rendita, n. 457231 di L. 21 cons. 3.50 0|0 a lui intestata, esibendo il certificato relativo mancante quasi completamente del primo mezzo foglio a causa di incendio.

In analogia al disposto dell'art. 36 del regolamento generale sul debito pubblico approvato con Regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298;

SI NOTIFICA

che trascorso il termine di un mese dalla data della 1ª pubblicazione del presente avviso sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno senza che siano intervenute opposizioni, l'Amministrazione del debito pubblico darà corso alla domanda di tramutamento al portatore presentata dal detto signor Cera.

Roma, 18 maggio 1923.

Il direttore generale
D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
del Credito, della Cooperazione e delle Assicurazioni private

Corso medio dei cambi
del giorno 6 giugno 1923

	Media		Media
Parigi	138 26	Dinari	—
Londra	98 54	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 28	Belgio	1'8 66
Spagna	323 —	Olanda	8 4.5
Berlino	0 034	Pesos oro	17 01
Vienna	0 03	Pesos carta	7 50
Praga	63 65	New York	21 57

Oro 412 34

Media dei consolidati negoziati a contanti.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 55	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 25	—

* * *

Corso medio dei cambi
del giorno 7 giugno 1923.

	Media		Media
Parigi	137 81	Dinari	—
Londra	98 79	Corone jugoslave	—
Svizzera	383 65	Belgio	118 85
Spagna	323 50	Olanda	8 33
Berlino	0 129	Pesos oro	17 —
Vienna	0 03	Pesos carta	7 50
Praga	—	New York	21 30

Oro 410 89

Media dei consolidati negoziati a contanti

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Note
3.50 % netto (1906)	79 83	—
3.50 % netto (1902)	—	—
3 % lordo	—	—
5 % netto	88 30	—

MINISTERO delle poste e dei telegrafi

AVVISO

Il giorno 3 corr., in Monterosso Grana, provincia di Cuneo, e in Molticella, provincia di Reggio Calabria, sono state attivate al servizio pubblico ricevitorie telegrafiche rispettivamente di 1ª e 3ª classe con orario limitato di giorno.

CONCORSI

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2141;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923 n. 220 che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, reg. n. 4, industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, col quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » di Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA:

È aperto il concorso per titoli e per esami al posto di insegnante titolare di matematica nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice copia dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° diploma di laurea in matematica e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguita la idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi o orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle Scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero per qualsiasi causa subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre agli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 1923

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

* * *

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

Vista la legge 14 luglio 1912, n. 854 sull'istruzione professionale;

Vista la legge 7 aprile 1921, n. 439, sul trattamento economico del personale delle RR. scuole medie commerciali;

Visto il regolamento sull'istruzione media commerciale approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2431;

Visto il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 220, che approva le nuove tabelle di stipendio del personale delle RR. scuole commerciali;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1922, registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1922, registro n. 4, industria, commercio e lavoro, foglio n. 381, con il quale è stato approvato l'organico del personale del R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella;

Sulla proposta del direttore generale del commercio;

DECRETA

È aperto il concorso per titoli e per esame al posto di insegnante titolare di scienze fisiche e naturali e tecnologia industriale nel R. Istituto commerciale « Eugenio Bona » in Biella.

I concorrenti debbono far pervenire al Ministero (Direzione generale del commercio) la loro domanda in carta bollata da L. 2 alla quale dovranno unire i seguenti documenti:

1° attestato di nascita;

2° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da impedirgli l'adempimento dei doveri dell'ufficio;

3° certificato d'immunità penale;

4° certificato di moralità, rilasciato dal Comune dove il concorrente risiede, con dichiarazione del fine per cui il certificato è richiesto;

5° la fotografia debitamente legalizzata;

6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti, della carriera didattica o della carriera professionale percorsa. Le notizie principali contenute nel cenno riassuntivo devono essere comprovate dai relativi documenti;

7° elenco in carta libera ed in duplice esemplare dei documenti, pubblicazioni e lavori che si presentano;

8° laurea in scienze naturali, fisica o chimica e certificato dei punti conseguiti nei singoli esami speciali.

Ai documenti di rito i concorrenti possono unire tutti gli altri titoli che ritengono opportuno di presentare nel proprio interesse, come pure pubblicazioni.

Il servizio militare di guerra sarà valutato pari al servizio di insegnamento.

Nella graduatoria dei concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità a parità di merito, saranno preferiti coloro che siano invalidi od orfani di guerra, o che abbiano riportate ferite in combattimento, oppure siano insigniti di decorazioni al valore militare, ed infine coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti.

Tutti i documenti di rito debbono essere presentati in originale od in copia autentica ed essere debitamente legalizzati.

I certificati indicati ai nn. 2, 3 e 4 e la fotografia devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del bando di concorso.

Il personale delle scuole dipendenti dal Ministero per l'industria e il commercio, nonchè i funzionari dello Stato, nominati così gli uni come gli altri con decreto Reale sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai nn. 3 e 4, purchè comprovino la loro qualità e la loro permanenza in servizio alla data di pubblicazione del presente bando.

Nella domanda dovrà essere indicato esattamente l'indirizzo per le eventuali comunicazioni e per la restituzione dei titoli e dei documenti.

Il giorno di arrivo della domanda è stabilito dal bollo a data apposto dal competente ufficio del Ministero.

Non è tenuto conto delle domande che pervengano al Ministero dopo la scadenza del termine stabilito, qualunque sia la data di presentazione all'ufficio di partenza.

Non si accettano documenti dopo che la Commissione giudicatrice ha iniziato i suoi lavori.

Giusta il disposto dell'art. 89 del regolamento, il Ministero non assume alcuna responsabilità per guasti, deterioramenti o smarrimenti che potessero, per qualsiasi causa, subire le pubblicazioni inviate.

Il vincitore del concorso sarà nominato per un biennio di esperimento con lo stipendio iniziale di L. 8300 oltre gli eventuali aumenti periodici di cui avesse diritto per servizi antecedentemente prestati in altre scuole a norma dell'art. 2 della legge 7 aprile 1921, n. 439.

Il vincitore del concorso dovrà assumere servizio appena avvenuta la nomina.

Il termine utile per la presentazione delle domande è fissato a due mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale* del presente decreto.

Il direttore generale del commercio è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 4 maggio 1923.

Il ministro
TEOFILO ROSSI.

INSERZIONI

Casa Editrice "Imperia,,

Società anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 250.000 — interamente versato

Avviso di convocazione

I signori soci sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 28 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Milano, via Pietro Verri, n. 12, ed in eventuale seconda convocazione, se la prima adunanza andasse deserta per il 3 luglio p. v., alla stessa ora e località, per la trattazione di questo

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione sull'andamento sociale.
2. Proposta di aumento del capitale sociale da L. 250.000 a L. 500.000 e relative deliberazioni.

Il deposito dei titoli rappresentativi delle azioni sociali, necessario per intervenire all'assemblea, dovrà essere eseguito non più tardi del giorno 22 giugno corrente presso la sede sociale in Milano, via Pietro Verri, n. 12.

Milano 31 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15013 — A pagamento.

Società «Idrotermoelettrica Calabria»

SEDE IN TORINO

Capitale sociale L. 350.000

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 27 giugno 1923, ore 15, in Torino, nei locali della Società Italiana Gas, via Lagrange n. 12, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione dell'amministratore delegato
2. Aumento del capitale sociale fino a L. 2.000.000 e modifica dell'art. 3 dello statuto sociale.
3. Aumento del numero dei consiglieri e nomine relative.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea tutti gli azionisti muniti della ricevuta provvisoria delle azioni sottoscritte.

Occorrendo la seconda convocazione è fissata fin d'ora per il giorno 6 luglio 1923, stesso luogo ed ora.

Il Consiglio d'amministrazione.

15014 — A pagamento.

Società saccarifera lombarda

Anonima

SEDE IN MILANO

Capitale sociale L. 10.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria il giorno di mercoledì 27 giugno 1923, alle ore 15 presso la sede sociale, in Milano, via Chiaravalle n. 9, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione, rapporto dei sindaci, presentazione del bilancio al 31 marzo 1923.
2. Approvazione del bilancio e riparto utili.
3. Emolumento ai sindaci per l'esercizio 1923-924.
4. Nomina del Collegio sindacale.

L'eventuale seconda convocazione è fissata per il giorno di giovedì 5 luglio p. v. negli stessi locali, alla stessa ora e con lo stesso ordine del giorno.

Per intervenire all'assemblea dovrà effettuarsi il deposito delle azioni entro il 21 corrente mese, oppure in caso di seconda convocazione entro il 29 corrente, presso:

la sede sociale;
le distillerie italiane, via Torino n. 51, Milano;
il Credito italiano, sede di Milano;
il Banco di Roma, sede di Milano.

Milano, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15026 — A pagamento.

SOCIETÀ ANONIMA

Cementi armati e costruzioni

"Ing. Antonio Garboli,,

SEDE IN ROMA

Capitale sociale L. 2.000.000 interamente versato

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria, per il giorno 30 giugno 1923, alle ore 15, in Roma, presso la sede sociale, via Buoncompagni n. 16, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio di amministrazione.
2. Rapporto dei sindaci.
3. Approvazione del bilancio al 31 marzo 1923.
4. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti.
5. Emolumento ai sindaci effettivi per l'esercizio 1923-924.

Avranno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che avranno depositato le loro azioni alla cassa della Società non oltre il 24 giugno 1923 e quelli che a tale data si troveranno iscritti nel libro dei soci.

Roma, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15027 — A pagamento.

Assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società anonima

MATTEO VERDERAME e FIGLI

In liquidazione

I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria per il giorno 5 luglio 1923, alle ore 10, nei locali della sede sociale in via delle Convertite, n. 21, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Comunicazioni del liquidatore.
2. Estensione dei poteri al liquidatore a norma dell'art. 203 Codice di commercio.

Qualora l'assemblea, in prima convocazione, andasse deserta, si terrà l'assemblea in seconda convocazione il giorno 6 luglio successivo, alla medesima ora e nei medesimi locali.

Per intervenire all'assemblea i signori azionisti dovranno depositare le azioni presso la Cassa sociale almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il liquidatore.

15029 — A pagamento.

Società anonima

Agenzia Chiari-Sommariva

Capitale L. 500.000 interamente versato

MILANO

I soci sono convocati in assemblea generale ordinaria per il giorno 29 giugno 1923, alle ore 10, presso l'Agenzia in via Dante n. 7, Milano, per trattare il seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del consigliere delegato e dei sindaci sul bilancio 1922-923.
2. Bilancio 1922-923 e sua approvazione.
3. Nomina del Collegio sindacale e delibera dell'emolumento.

Per l'intervento all'assemblea i soci dovranno depositare alla

Cassa delle filiali della Società in Milano, via Dante n. 7, ed in Roma, via Cesare Battisti, oppure presso il Banco di Roma a Milano o a Roma almeno 5 giorni liberi prima della data della convocazione.

Roma, 5 giugno 1923.

Il Consiglio di amministrazione.

15031 — A pagamento.

Società generale italiana per imprese elettriche

ANONIMA

SEDE IN ROMA

Capitale L. 1.000.000 interamente versato

Avviso di convocazione

I signori azionisti della Società generale italiana per imprese elettriche sono convocati in assemblea generale straordinaria per il giorno 29 giugno 1923, alle ore 9, nei locali della Banca commerciale italiana, sede di Genova, via Carlo Felice n. 5, per la trattazione del seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione.
2. Proposta di proroga della chiusura dell'esercizio in corso dal 30 giugno 1923 al 31 dicembre 1923.
3. Proposta di modifica dell'art. 36 dello statuto sociale.
4. Lettura ed approvazione del verbale d'assemblea.

Qualora l'assemblea non fosse valida per insufficienza di numero, questa avrà luogo in seconda convocazione lo stesso giorno alle ore 16 e nei medesimi locali.

Il Consiglio d'amministrazione.

15032 — A pagamento.

"ERIDANIA,,

Società industriale

Anonima

SEDE IN GENOVA

Capitale sociale L. 45.000.000 - interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria presso la sede sociale in Genova, via Caffaro n. 3, per il giorno 28 giugno 1923, alle ore 15, col seguente

Ordine del giorno:

Relazione del Consiglio d'amministrazione.
Relazione dei sindaci.
Bilancio sociale chiuso al 31 marzo 1923 e deliberazioni relative.
Nomina dei sindaci e determinazione del loro compenso.

Per intervenire all'assemblea le azioni al portatore dovranno essere depositate, entro il 22 corrente, alla sede sociale, oppure presso i seguenti Istituti:

Banco di Roma.
Banca commerciale italiana.
Credito italiano.
Banca popolare cooperativa anonima di Novara: sedi di Genova, Milano, Torino, Roma, Firenze e Napoli.

Genova, 6 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15035 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA

Industria e commercio marmi

Sede sociale: Genova - via Venti Settembre n. 41

Convocazione di assemblea straordinaria

Viene convocata per il 29 giugno 1923, alle ore 9 antimeridiane, l'assemblea straordinaria degli azionisti, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

Proposta di trasferire la sede sociale da Genova allo stabilimento sociale sito in comune di Cornedo Valdagno (provincia di Vicenza).

Genova, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15036 — A pagamento.

LLOYD ADRIATICO

SOCIETA' DI NAVIGAZIONE

Anonima

Sede in Venezia

Capitale statutario lire 10.125.000 —

OPZIONE

per l'aumento del capitale

1. I possessori delle azioni debbono presentare i loro titoli nei giorni dal 16 al 30 giugno 1923 alla sede sociale, affinchè, in obbedienza all'art. 5 dello statuto sociale, modificato in seguito a deliberazioni dell'assemblea generale degli azionisti tenutasi in prima convocazione il 3 febbraio 1923, ogni gruppo di 50 titoli da L. 1 sia cambiato con un titolo nuovo da L. 50.

2. Entro detto termine gli azionisti potranno esercitare il diritto di opzione per l'acquisto delle nuove azioni da emettere, in obbedienza all'anzidetta deliberazione dell'assemblea, per il complessivo valore di L. 10.000.000.

All'uopo, ogni titolo da L. 50 rilasciato a sensi del precedente articolo dà diritto all'acquisto di n. 80 azioni di nuova emissione al prezzo di L. 50 cadauna, da versarsi per intero in contanti, all'atto dell'esercizio dell'opzione, presso la cassa sociale.

Il diritto d'opzione potrà essere esercitato anche per un numero di azioni nuove minore di quello testè indicato.

3. Ove un'azionista si trovasse nell'impossibilità di costituire un gruppo di 50 delle vecchie azioni da lire una agli effetti del cambio di cui all'art. 1 e della opzione di cui all'art. 2, egli dovrà tuttavia presentare i suoi titoli alla sede sociale entro il suddetto termine per ottenere in cambio un certificato provvisorio pei tanti cinquantesimi di azioni da L. 50 quanti sono i titoli vecch da lui posseduti.

Tale certificato gli darà diritto ad optare per l'aumento del capitale in ragione di otto azioni di nuova emissione per ogni 5 azioni da L. 1.

4. Le azioni per le quali non sia stato esercitato il diritto d opzione entro il 30 giugno 1923 saranno collocate dal Consiglio d amministrazione.

5. Le azioni formanti il capitale di nuova emissione avranno godimento dal 1° luglio 1923.

N. B. — Per comodo dei signori azionisti portatori di grupp minori di 50 azioni vecchie, si avverte che presso la Banca italiana di sconto in liquidazione sede di Venezia essi potranno trovare così acquisto come vendita di azioni vecchie al valore di L. 1 per cadauna.

Venezia, 30 maggio 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15039 — A pagamento.

Giovanni Gilardini

Società anonima

Capitale sociale versato L. 6.000.000

SEDE IN TORINO

I signori azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria per martedì 26 giugno 1923, ore 15 presso la sede sociale in Torino, Corso Firenze 1-bis, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci sul bilancio 31 marzo 1923.
2. Deliberazioni in merito al detto bilancio.
3. Nomina di tre sindaci effettivi e di due supplenti e determinazione della retribuzione ai sindaci effettivi.

Società Anonima Miniere di Trabonella

Sede in Roma

Capitale L. 12.000.000 interamente versato

Gli azionisti sono convocati in assemblea generale ordinaria in seconda convocazione per il giorno 27 giugno 1923, alle ore 16, presso la sede sociale in Roma via Condotti n. 33, per deliberare sul seguente

Ordine del giorno:

1. Relazione del Consiglio d'amministrazione e dei sindaci.
2. Presentazione del bilancio al 31 dicembre 1922 e deliberazioni relative.
3. Nomina di un amministratore.
4. Nomina dei sindaci per l'esercizio 1923 e determinazione del loro emolumento.

I signori azionisti possessori di certificati nominativi regolarmente inscritti nel libro dei soci potranno senz'altro intervenire all'assemblea.

I possessori di titoli al portatore dovranno depositarli entro il 21 giugno 1923 presso la sede sociale o presso le sedi di Roma, Firenze, Caltanissetta della Banca Nazionale di Credito.

Roma, 6 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15086 — A pagamento

Società Reale di assicurazione mutua a quota fissa

CONTRO I DANNI D'INCENDIO

Fondata nell'anno 1829

Sede sociale in TORINO - Via Orfane n. 6

Il Consiglio generale della Società, in seduta 23 maggio 1923, approvando il bilancio consuntivo del 1922, accertò il risparmio dell'esercizio in L. 4.667.034,15, ed in applicazione del disposto dagli articoli 16 e 17 dello statuto sociale, deliberò:

a) di devolvere alla riserva statutaria quanto ad essa spetta in rapporto all'incremento premi d'assicurazione realizzato nello scorso anno 1922 in L. 2.500.582,24, riconoscendo pure pertinente alla riserva statutaria l'aumento di capitale di L. 26.409,10 conseguito per sorteggio titoli;

b) di applicare a reintegrazione del fondo di riserva statutaria le residue L. 2.166.451,91, ai sensi dell'art 17 dello statuto.

Stabilì in L. 17.953.360,19 l'ammontare del fondo di riserva statutaria per il 1923.

La presente pubblicazione è fatta agli effetti del disposto dell'art. 23 dello statuto sociale.

Torino, 1° giugno 1923.

L'Amministrazione.

15088 — A pagamento.

SOCIETA' ANONIMA delle piccole ferrovie di Trieste

AVVISO

Nel giorno di lunedì 25 giugno 1923, alle ore 15, la Società anonima delle piccole ferrovie terrà nella propria sede, in piazza Oberdan n. 5, 2° piano, la 20ª assemblea generale ordinaria, con il seguente

Ordine del giorno:

1. Rapporto del Consiglio d'amministrazione e dei revisori sulla gestione 1922.
2. Presentazione del bilancio e del conto profitti e perdite per l'esercizio 1922 e deliberazione.
3. Nomina di due revisori e di un revisore sostituto.
4. Comunicazioni varie.

A tenore dello statuto sociale gli azionisti che vogliono intervenire all'assemblea generale dovranno depositare i loro titoli sei giorni prima della stessa alla Banca commerciale triestina.

Trieste, 7 giugno 1923.

Il Consiglio d'amministrazione.

15090 — A pagamento.

Congregazione di carità di Ragusa

AVVISO D'ASTA

per locazione di fondi rustici

Alle ore 10 del giorno 25 giugno 1923, nella segreteria della Congregazione di carità, posta a pianterreno del palazzo di città, sotto la presidenza del commissario prefettizio, si terrà asta pubblica col sistema della candela vergine, per concedere in locazione i seguenti fondi rustici per la durata di anni quattro, dal 1° settembre 1923 al 31 agosto 1927:

1. Fondo Conchelombardo della estensione di ett. 2,97,88 col fitto annuo di L. 3400.
2. Fondo Pendente della estensione di ett. 0,71,98 col fitto annuo di L. 1000.
3. Fondo Monachella della estensione di ett. 1,58,81 col fitto annuo di L. 1525.
4. Fondo Cilloni della estensione di ett. 1,64,88 col fitto annuo di L. 2100.
5. Fondo Zaccaria della estensione di ett. 4,43,86 col fitto annuo di L. 3150.
6. Fondo Diccio della estensione di ett. 3,43,78 col fitto annuo di L. 900.
7. Fondo Cisternazzi della estensione di ett. 0,89,33 col fitto annuo di L. 825.
8. Fondo Costiglia della estensione di ett. 0,47,32 col fitto annuo di L. 25.
9. Fondo Bocampello o Cavarossi della estensione di ett. 4,36,17 col fitto annuo di L. 1550.
10. Fondo Costafredda della estensione di ett. 0,34 95, col fitto annuo di L. 190.
11. Fondo Tesauro della estensione di ett. 2,99,66, col fitto annuo di L. 2200.
12. Fondo Serragarofali o Casa di S. Giovanni della estensione di ett. 20,25,10 col fitto annuo di L. 10.429.

I concorrenti dovranno eseguire un deposito di L. 500 pel fondo segnato al n. 12 - di L. 300 pei fondi segnati ai nn. 1, 4, 5 e 11 - di L. 200 pei segnati ai nn. 2, 3, 6, 7 e 9 - di L. 50 per il fondo segnato al n. 10 e di L. 15 per il fondo segnato al n. 8.

Tali depositi serviranno a garanzia dell'asta e delle spese contrattuali.

La cauzione definitiva consisterà nell'anticipazione di un'annata del fitto che risulterà dal calore dell'asta.

Il termine dei fatali, per l'aumento in grado di ventesimo scadrà alle ore 12 del giorno 15 luglio 1923.

Il capitolato d'oneri è visibile nella segreteria della Congregazione tutti i giorni.

Ragusa, 28 maggio 1923.

Visto: Il commissario prefettizio.

Il segretario
Nobile.

15019 — A pagamento.

Ospizio Marino ed Ospedale dei bambini

Riccardo Sieri-Pepoli

TRAPANI

Avviso

per l'affitto ad asta pubblica della salina Zavorra

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio di amministrazione del 17 maggio ora scorso, il giorno 30 del corrente mese di giugno, alle ore 10, presso l'Ufficio amministrativo del suddetto Istituto, in via Cuba n. 47, si procederà innanzi il presidente o chi per esso, per mezzo di asta pubblica, col sistema delle schede segrete e salvo l'aumento del 20° ai termini di legge all'affitto della salina Zavorra, sita nel comune di Trapani, di proprietà di questo Ospizio Marino.

La base dell'asta rimane fissata in L. 61.000 per ogni anno di affitto il quale sarà pagato a quadrimestre anticipato.

Tutte le spese d'asta, compresi i diritti di segreteria, nonchè

quelli del contratto di affitto da stipularsi presso notaro, e quelli di registrazione saranno a carico dell' aggiudicatario.

Chi vorrà offrire all'incanto all'atto dell'apertura dell'asta, dovrà depositare sul banco della Presidenza la somma di L. 6000 a garanzia dell'offerta e L. 1500 per le spese del contratto da stipularsi come sopra fu detto, quali somme saranno restituite ai non aggiudicatari immediatamente dopo chiusa l'asta.

La stipula del contratto di sottomissione dovrà farsi entro i quindici giorni successivi a quello della aggiudicazione definitiva e sarà allora dall'aggiudicatario pagata la somma corrispondente ad una annualità, conteggiandovi le suddette L. 6000 per essere versata alla Cassa depositi e prestiti a garanzia delle condizioni del contratto medesimo.

Tale cauzione definitiva può essere anche data in rendita del debito pubblico.

Per maggiori schiarimenti gli aspiranti potranno rivolgersi al suddetto ufficio di amministrazione, dove sono ostensibili le condizioni dell'asta e dell'affitto.

Trapani, 1° giugno 1923.

Il presidente
E. Pucci.

15039 — A pagamento.

Congregazione di carità di Montone

Vendita di beni stabili

RENDESI NOTO

che il 25 corrente mese, alle ore 10, nella sala consiliare del comune di Montone, dinanzi a me sottoscritto presidente della Congregazione di carità, saranno posti in vendita, divisi nei singoli sottonumerati lotti, ed in base ad offerte impegnative, i seguenti beni stabili di proprietà delle Istituzioni amministrate dalla Congregazione.

1. Predio voc. Cafaggio 1°, posto sulla strada comunale che conduce da Umbertide alla frazione di Corlo di Montone, attraversato da comode strade camporecce, giacente parte in pianura parte in leggera collina, in prevalenza vitato, con ulivi giovani e adulti, con discreto numero di querce fruttifere; la casa colonica in buono stato.

La superficie è di ett. 10,9680, di estimo scudi romani 251,41 pari a L. 1334,98, costituita dai seguenti numeri nella mappa di Sant'Angelo: 669, 679, 691, 701, 702, 704 sub. 1, 704 sub. 2, 705, 706, 707, 709 rat. b. 719, 720, 728, 740, 962, 972, 973, 992.

Base d'asta L. 74.161,63.

2. Predio voc. Cafaggio 2°. Nelle medesime condizioni topografiche e di coltivazione del primo; la casa colonica forma anzi un solo corpo con quello dell'altro.

La superficie è di Ea. 10.0.60, di estimo scudi rumani 318,30. pari a L. 1890,57, costituito dai seguenti numeri in mappa S. Angelo: 693, 9, 16 607/1195, 608, 659, 660, 676, 683, 684, 685, 694, 695, 996, 697, 698, 709-A, 927, 963 ed in mappa S. Lorenzo e S. Benedetto: 159, 163, 780.

Base d'asta L. 65.222,10.

3. Predio voc. Cappella S. Romano. Si accede dalla strada comunale per Montecastelli mediante strada campareccia lungo il torrente Lana.

Il terreno quasi tutto in collina è in parte vitato e con quercie numerose.

La superficie è di Ea. 7.160, di estimo scudi romani 216,30 pari a L. 1148,85 e costituita dai seguenti numeri in mappa Col di Pozzo: 214, 217, 224, 225, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 238 ed in mappa Bociano e Pieve 359, 357.

Base d'asta L. 31.372,52.

4. Predio voc. Valdimona, posta poco distante dalla strada comunale Montone-Montecastelli, alla quale si accede mediante una discreta strada camporeccia.

Parte del terreno giace in colle e parte in piano lungo il torrente Rio.

Vi hanno aceri vitati e roveri fruttiferi in discreto numero.

La superficie misura Ea. 9 038 di estimo scudi romani 93,70, pari a L. 497,55, costituita dai seguenti numeri in mappa Bociana e Pieve: 54, 58, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126 127, 128, 196.

Base d'asta L. 27.210,10.

5. Appezzamento di terreno prossimo al paese costituente il n. 452 della mappa Sant'Angelo e della superficie di Ea. 0,354 dell'estimo scudi romani 10,27, pari a L. 54,55.

Base d'asta L. 1699,20.

6. Casa nel paese di Montone, distinta in mappa Sant'Angelo, col num. 791, sub 2, reddito imponibile L. 18,75, composta di un vano a pian terreno, uso stalla, e due vani al 1° piano. Dietro alla casa vi è un piccolo orticello.

Base d'asta L. 2435.

L'asta sarà regolata dalle norme generali della legge sulla contabilità di Stato, con il sistema della candela vergine, oltre che dalle seguenti norme:

1. Per essere ammessi all'asta di ogni singolo lotto occorre un deposito cauzionale pari al cinque per cento della base di asta, nonchè un deposito in conto spese, pari al 12 % della detta base.

L'asta sarà aperta solo se vi siano, per ciascun lotto, due depositi.

I depositi si effettuano alla Congregazione di carità di Montone o a mani del segretario dell'asta durante lo svolgimento di questa.

Si accettano come contanti i libretti al portatore di Istituti di credito liberamente esigibili sulla piazza.

2. Gli aumenti per i primi quattro lotti non possono essere inferiori a L. 100 per ogni offerta, per gli altri non debbono essere inferiori a L. 10.

La prima offerta di aumento non può neppure essere superiore alla indicata cifra.

Se non si abbiano almeno due offerte in aumento non si procederà all'aggiudicazione, considerando l'asta deserta.

3. L'asta si inizierà col 1° lotto alle ore 10,15 precise; se non vi sieno depositi si passerà subito al secondo lotto e così di seguito. Esaurito il 6° lotto se qualcuno dei precedenti sia rimasto deserto e nel frattempo si eseguano due depositi, si riaprirà per questi l'asta.

4. L'aggiudicazione sarà fatta al migliore offerente dopo che una candela si sia spenta senza offerta, fermo rimanendo che le prime tre candele non sono considerate come vergini.

5. L'aggiudicazione sarà provvisoria, accettandosi fino alle eventuali offerte di aumento del ventesimo.

6. L'aggiudicatario definitivo dovrà procedere entro dieci giorni dalla definitiva aggiudicazione, alla stipulazione del contratto; se lasci decorrere questo termine, sarà dichiarato decaduto il suo deposito cauzionale verrà incamerato a titolo di penale convenzionale e rimborso spese, salva l'azione per danni.

Se non sia intervenuta ancora l'approvazione tutoria, il contratto potrà egualmente stipularsi sotto riserva della medesima.

7. Al momento del contratto l'acquirente dovrà effettuare il pagamento del prezzo rimanendo in sua facoltà per i primi quattro lotti di pagare solo due quinti, obbligandosi a pagare entro un decennio il saldo; per gli altri lotti rimane in facoltà dell'acquirente pagare solo i tre quinti subito e i due quinti entro un quinquennio.

Sulle quote di prezzo non pagate l'acquirente corrisponderà all'Istituto l'annuo interesse del cinque per cento ad anno, in rate semestrali anticipate, oltre al rimborso della imposta di ricchezza mobile, sovraimposta comunale e provinciale, ecc. dovendo in ogni ipotesi rimanere all'Istituto il reddito totalmente netto del cinque per cento ed essere a carico dell'acquirente ogni aggravio fiscale di qualsiasi nome e genere, e titolo di aumento interessi, ed oltre al rimborso delle spese d'iscrizione ipotecaria a garanzia delle somme non pagate all'atto del contratto.

Il prezzo sarà versato alla Cassa di risparmio di Perugia in Umbertide.

8. Tutti i beni vengono venduti per cosa propria, libera e franca da ogni privilegio, ipoteca, ecc., con tutte le servitù passive e passive, nulla escluso ed eccettuato, ed in conformità al reale possesso.

I dati catastali vengono esposti ai soli fini delle volture.

I concorrenti all'asta si intende abbiano presa piena e completa conoscenza dei terreni e fabbricati li acquistino tali e quali sono.

9. I predii sono condotti in affitto, e decadono i primi tre, col 31 ottobre prossimo e il quarto col 31 ottobre 1924; l'appezzamento e la casa pure in affitto sono liberi rispettivamente col 31 ottobre prossimo e col 30 agosto 1924.

Le scorte dei singoli predii saranno pagate dagli acquirenti al termine degli affitti, in base alle mercuriali di Città di Castello, nei quantitativi consegnati agli affittuari.

10. Il predio Valdimona in catasto comprende anche i nu. 31 e 47 della mappa Bacciano, ma, contestato di essi il diritto di proprietà, essi sono e devonor itenersi esplicitamente esclusi dall'attuale vendita.

11. Per ogni chiarimento rivolgersi alla segreteria della Congregazione di carità di Montone.

Montone, 28 maggio 1923.

Il presidente
Tito Reali.

Il segretario
L. V. Ricciardi.

15018 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

Incanto definitivo
per la vendita di fondo rurale

Mercoledì 27 giugno corr., alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor commissario prefettizio o chi per esso, terrà un incanto definitivo alla candela vergine per alienare la possessione " Pivona „ in Castione di Borgo San Donnino, dell'estensione complessiva di ett. 22,01,11 pari a biolche 71 e 44[100, sulla messa a prezzo di L. 162,750.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio a chi presiederà l'asta, la somma di L. 20.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà definitiva.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma, presso gli uffici dell'amministrazione suddetta e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 7 giugno 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

15074 — A pagamento

OSPIZI CIVILI DI PARMA

PRIMO INCANTO
per vendita di fondo rurale

Mercoledì 27 giugno corr., alle ore 11, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi predetti, il signor commissario prefettizio, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare la possessione « Caramora » in Montecchio, prov. di Reggio Emilia, dell'estensione complessiva di ettari 13,01,18, pari a biolche reggiane 44 e 53[100 e sulla messa a prezzo di L. 175.000.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 25.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 13 luglio p. v., potranno presentarsi nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione proprietaria e presso il notaio signor dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 7 giugno 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti

15075 — A pagamento.

Ospizi civili di Parma

Incanto definitivo
per vendita di fondo rurale

Mercoledì 27 giugno c., alle ore 10,30, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor commissario prefettizio o chi per esso, terrà un incanto definitivo alla candela vergine, per alienare la possessione « Di Mezzo » in Castione di Borgo S. Donnino, dell'estensione complessiva di ett. 18,64,41, pari a biolche 61 e 16[100 sulla messa a prezzo di L. 153.300.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare a titolo di deposito provvisorio a chi presiederà l'asta la somma di L. 18000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quand'anche vi sia offerta di un solo concorrente e sarà definitiva.

L'aggiudicatario, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Giovanni Fontanabona, via Cavour n. 109, nei giorni ed ore consueti.

Parma, 7 giugno 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

15076 — A pagamento.

OSPIZI CIVILI DI PARMA

Primo incanto
per vendita di fondo rurale

Lunedì 25 giugno corrente, alle ore 10, in una sala dell'edificio in Parma, via agli Ospizi civili n. 7, ove ha sede l'Amministrazione generale degli Ospizi sovrintestati, il signor commissario prefettizio, o chi per esso, terrà un primo incanto pubblico, alla candela vergine, per alienare il podere « Rivarolo San Vitale », in Ugozzolo di Cortile San Martino, della estensione complessiva di ettari 13,22 73, pari a biolche parmensi 42 e 93/100, e sulla messa a prezzo di L. 150.000.

L'estensione verrà più precisamente accertata dopo che siano state attivate le volture in dipendenza della espropriazione di terreno eseguita dal Comune anzidetto.

Chi concorre all'acquisto dovrà versare, a titolo di deposito provvisorio, a chi presiederà l'asta, la somma di L. 20.000 per fondo spese d'asta e di contratto, salvo liquidazione tosto pubblicato il rogito di vendita.

Le offerte in aumento dovranno essere non inferiori a L. 1000 ciascuna e l'aggiudicazione seguirà quando vi siano offerte di almeno due concorrenti e sarà provvisoria.

Fino alle ore 16 del giorno 11 luglio p. v. potranno presentarsi

nuove offerte in aumento purchè non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisorio deliberamento.

L'acquirente, salvo ulteriori accordi con l'Amministrazione, dovrà entro 60 giorni dall'aggiudicazione addivenire alla pubblicazione del rogito di acquisto e pagarne l'intero prezzo.

Il capitolato delle condizioni di vendita è visibile in Parma presso gli uffici dell'Amministrazione predetta e presso il notaio sig. dott. Ugo Coatz-Mensi, via al Duomo n. 15, nei giorni e nelle ore d'ufficio.

Parma, 6 giugno 1923.

Il direttore generale
dott. G. Amoretti.

15077 — A pagamento.

AVVISO

Premesso:

che con il decreto 24 giugno 1920 n. 20032, della R. prefettura di Roma, la Società romana solfati venne autorizzata a praticare ricerche di roccie leucitiche, nella località Casa Ciotti ed altre finitime del territorio di Civitacastellana, circondario di Viterbo;

che in seguito al risultato positivo delle ricerche, venne dichiarata scoperta e concedibile la miniera di roccia leucitica, denominata Casa Ciotti, con il decreto 27 agosto 1921 dell'on. Ministero di agricoltura.

SI RENDE NOTO

che in conseguenza di tale dichiarazione di scoperta la Società romana solfati, con istanza 14 dicembre 1921, ha chiesto la concessione della miniera di roccia leucitica denominata Casa Ciotti sopra indicata, e che, in base all'art. 15 del R. decreto 17 giugno 1872, n. 871, serie II, è stata eseguita la delimitazione della miniera stessa, la quale comprende la superficie di ettari 314 ed are 40, ed è delimitata al poligono A. B. C D. E. F. G. A. segnate in linee rosse nel piano annesso al verbale di delimitazione redatto in Roma il 23 maggio 1923 dall'ingegnere delle miniere sig. Francesco Atzeni.

Il tempo utile per la presentazione alla R. prefettura di Roma delle eventuali opposizioni, contro l'istanza di cui sopra scadrà il trentesimo giorno successivo alla data del presente avviso.

Roma, giugno 1923.

15041 — A pagamento.

Comune della Spezia

AVVISO D'ASTA

Alle ore 11 del giorno 22 giugno 1923 avrà luogo presso questo Municipio l'appalto dei lavori di costruzione di un fabbricato scolastico in località « Lizza » a Fabiano per l'importo presunto di L. 176.281,50.

Richiedendosi certificati di penalità e moralità non anteriore a 4 mesi e certificato di idoneità.

Deposito a cauzione L. 17.700 in contanti od in titoli di Stato e L. 1000 in contanti per le spese.

Condizioni ed obblighi risultano dai capitolati d'appalto 12 febbraio 1912, 10 maggio e 1° luglio 1922 visibili presso la segreteria.

La Spezia, 6 giugno 1923.

Il segretario generale del Comune
Agnese

15034 — A pagamento.

Municipio di Leonforte

AVVISO D'APPALTO

Alle ore 11 del 26 giugno 1923, nell'ufficio comunale avanti il R. Commissario si procederà all'appalto dei lavori per l'ampliamento del macello, con le formalità prescritte dall'art. 87 lettera A del regolamento sulla contabilità generale dello Stato 4 maggio 1885, n. 3074, e cioè mediante offerte segrete.

L'aggiudicazione sarà definitiva e non si farà luogo al deliberamento se non vi saranno almeno due offerenti.

Importo dei lavori L. 50.973,50.

Per l'ammissione agli incanti presentare il 24 giugno corr.:

a) certificati di moralità e penalità;

b) certificato di idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto;

c) attestato dell'ufficio tecnico governativo in base al quale il prefetto o sottoprefetto avrà rilasciato il certificato;

d) dichiarazione del concorrente attestante di aver preso cognizione delle circostanze generali e particolari.

Nonostante la presentazione di tali documenti il presidente si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere qualunque dei concorrenti.

Cauzione provvisoria L. 2500, definitiva in ragione del 10 % sul prezzo di aggiudicazione, da eseguirsi nella tesoreria comunale.

Termine di mesi quattro per ultimazione lavori.

Capitolato e disegni ostensibili nella segreteria comunale.

Deposito spese, tutte a carico dell aggiudicatario, L. 1500.

Leonforte, 2 giugno 1923.

Il R. commissario
col. B. Scavone.

15065 — A pagamento.

Comune di Montesantangelo

SECONDO AVVISO D'ASTA

Riuscito deserto il primo incanto, che ebbe luogo il 4 corrente mese, per il conferimento della tesoreria di questo Comune

SI RENDE NOTO

che alle ore 10 del giorno 27 andante, innanzi al sottoscritto o a chi per esso, col sistema della candela vergine, si procederà ad un secondo esperimento d'asta e si farà luogo all'aggiudicazione provvisoria anche in caso di un solo offerente.

La gara, ai medesimi patti e condizioni, si aprirà sulla base di L. 5500, quale annuo compenso, ed ogni offerta di ribasso non potrà essere inferiore al 2 %.

Per tutt'altro resta fermo quanto è contenuto nel primo avviso d'asta pubblicato in data 19 maggio scorso.

Montesantangelo, 11 giugno 1923.

Il sindaco ff.
D. dott. Mancini.

Il segretario capo
cav. D. not. Pasqua.

15061 — A pagamento.

MUNICIPIO DI TRANI

AVVISO

per scadenza di fatali

L'appalto della manutenzione della strada vicinale Tufare-Casarossa e diramazioni venne in data di ieri aggiudicato provvisoriamente al signor Manzi Girolamo fu Antonio, nella qualità di presidente della Cooperativa fra lavoratori stradini e ramazzatori di pietra di questa città col ribasso del 50 % sul canone stabilito e cioè per L. 13.350.

Il termine per le offerte di ribasso, non inferiori al ventesimo del prezzo di provvisoria aggiudicazione, scadrà alle ore 12 del dì 25 corrente.

Trani, 5 giugno 1923.

Il segretario generale
L. Iorizzi.

Visto: Il sindaco
F. Cutinelli.

15062 — A pagamento

Comune di Colli a Volturno

1° AVVISO D'ASTA

per la vendita del legname della 9ª sezione del bosco Montetuoro

Nel giorno 28 giugno 1923, alle ore 10, in questa segreteria comunale, innanzi al sindaco, o chi per esso, avrà luogo il 1° incanto per la vendita del legname della 4ª sezione del bosco Montetuoro.

La base d'asta è fissata in L. 47.266.

L'incanto sarà fatto a termine dell'art. 86 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato, e cioè a candela vergine.

Non si procederà all'aggiudicazione se non vi saranno almeno due concorrenti.

Le offerte, in aumento del prezzo di base, non potranno essere inferiori a L. 50.

L'aggiudicazione della tagliata suddetta sarà provvisoria.

Il termine utile per il miglioramento di ventesimo scade alle ore 12 del giorno 16 luglio 1923.

Le condizioni che regolano la vendita, il taglio ed il pagamento sono quelle stabilite nei verbali dell'autorità forestale in data 10 gennaio 1923.

Tali atti sono ostensibili a chiunque ne abbia interesse nella segreteria comunale durante le ore d'ufficio.

Per essere ammessi all'asta i concorrenti, a garanzia delle offerte, dovranno depositare nella tesoreria comunale la somma di L. 5000 per cauzione, nonchè L. 3000 per deposito provvisorio da conteggiarsi a suo tempo

Le spese di asta, contratto, perizia, consegna e riconsegna, sono a carico dell'aggiudicatario.

Colli a Volturno, 7 giugno 1923.

Il segretario comunale
R. Mascio.

Visto, il sindaco ff.
B. Di Lisi.

15063 — A pagamento.

Ospizio Biazzi di Castelvetro Piacentino

AVVISO D'ASTA
per aumento di ventesimo

Con atto del notaio A. Monticelli d'Ongina Benini dott. Giovanni in data d'oggi, dalla Amministrazione dell'Ospizio Biazzi veniva provvisoriamente aggiudicata a titolo d'affitto ai sigg. Giovanni, Eraldo Vittorino, Adriano e Giuseppe fratelli Gerevini di Emilio la proprietà « Pavesa » sita in comune di Monticelli d'Ongina di ett. 62.12.00 per l'annua pensione d'affitto di L. 40.200.

Chiunque potrà entro le ore 18 del giorno 25 giugno corrente offrire nei modi di legge aumento non inferiore al ventesimo su detta aggiudicazione provvisoria d'affitto, accompagnando l'offerta coi voluti depositi di L. 70.000 per garanzia del contratto e di L. 7000 per spese d'asta salvo liquidazione.

Verificandosi detta offerta d'aumento si procederà a nuovo e definitivo esperimento d'asta, sempre col sistema della candela vergine, in giorno che verrà fatto noto con pubblici avvisi, e l'asta sarà aggiudicata definitivamente all'ultimo miglior offerente anche con l'intervento di un solo oblatore.

Non presentandosi offerte d'aumento saranno proclamati aggiudicatari definitivi gli aggiudicatari provvisori i quali per gli effetti di legge hanno eletto domicilio presso e negli uffici d'amministrazione dell'Ospizio Biazzi in Castelvetro Piacentino, n. 11, ove sono pure ostensibili in ogni giorno i capitolati e i patti dell'affittanza.

Castelvetro Piacentino, 5 maggio 1923.

Morandi Antonio
presidente.

15070 — A pagamento.

Amministrazione dell'Ospedale Trigona di Noto

Il sottoscritto presidente dell'Amministrazione anzidetta
AVVISA

che il giorno 25 giugno 1923, alle ore 9, e nell'ufficio di segreteria dell'Ospedale Trigona di Noto, avrà luogo l'asta pubblica, col sistema della candela vergine, per la concessione a perpetua enfiteusi dei lotti 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 21, 22 dipendenti dai 49 lotti che compongono il fondo Ferraro-Fiumara, del lotto 6 dipendente dai 7 lotti che compongono il fondo Cappello e dei lotti 9, 11, 12, 13, 14 dipendenti dai 14 lotti che compongono il fondo Ortosecco ed unite case in via Ugo Bassi e Salvatore La Rosa, che rimasero deserti nelle due precedenti aste dei giorni 9 aprile e 17 maggio corrente anno; e dei lotti 19 e 24 del detto fondo Ferraro-Fiumara e 1, 4, 15, 16, 26 del fondo Zisola-Vecchia-Sant'Andrea, sulle cui aggiudicazioni provvisorie sono state presentate maggiori offerte in grado di ventesimo.

L'asta sarà presieduta dal sottoscritto, o da un suo delegato assistito da un pubblico notaio.

La base d'asta per ogni singolo lotto, rimasto allora deserto, sarà la stessa somma che, rappresentante il valore del soprasuolo, è stabilita in perizia quale pagamento, e per ogni singolo lotto, sul quale è stato fatto aumento in grado di ventesimo, sarà la stessa maggiore offerta.

L'asta procederà alle stesse condizioni delle precedenti e le aggiudicazioni saranno provvisorie soltanto per i lotti che rimasero allora deserti.

Per queste aggiudicazioni i termini utili per la presentazione di maggiori offerte in grado di ventesimo, da farsi presso lo stesso notaro che assisterà l'asta, scadranno 15 giorni dopo, a contare da quello dell'avvenuta aggiudicazione provvisoria ed alle ore 12.

La perizia, il capitolato d'asta e tutti gli altri relativi documenti sono ostensibili tutti i giorni, presso l'ufficio di segreteria dell'ospedale Trigona di Noto, dalle ore 10 alle ore 12.

Noto, 4 giugno 1923.

Il presidente
Avv. Giovanni Ernandez.

5037 — A pagamento.

Comune di Valguarnera

AVVISO D'ASTA
per l'appalto della riscossione dei dazi di consumo e della tassa di macellazione per il quadriennio 1923-926

Si rende di pubblica ragione

che il giorno 20 giugno 1923, alle ore 11, in questo palazzo municipale, avanti al sig. sindaco, o chi per esso, si procederà mediante pubblico incanto e ad estinzione di candela vergine, in conformità alle norme prescritte dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato, all'appalto della riscossione dei dazi di consumo governativi, addizionali e comunali e della tassa di macellazione per il quadriennio 1923-926, in base alle relative tariffe stabilite con le deliberazioni consiliari del 31 dicembre 1921, numero 64 e 25 novembre 1922, nn. 127 e 128, debitamente approvate, e all'analogo capitolato adottato con le consiliari del 25 novembre 1922, n. 129, e 3 aprile 1923, n. 151, sotto i patti e condizioni seguenti:

1. L'appalto avrà la durata dal giorno dell'aggiudicazione definitiva al 31 dicembre 1926.

2. L'asta sarà aperta sulla base di L. 56000 all'anno, cioè L. 45.000 per i dazi di consumo e L. 11000 per tassa di macellazione, ed ogni offerta in aumento non potrà essere inferiore a L. 100.

3. L'assuntore avrà l'obbligo di versare al Comune, oltre il canone annuo che sarà per risultare dall'aggiudicazione definitiva l'ammontare dei dazi di consumo che riscuoterà in base ai decreti Luogotenenziali 31 agosto 1916, n. 1090, e 28 aprile 1918, numero 551, del R. decreto 7 aprile 1921, n. 374, e del R. decreto-legge 10 giugno 1921, n. 741.

Sull'ammontare della riscossione del dazio che sarà fatta in base ai sopra cennati decreti Luogotenenziali e Regi verrà corrisposto all'appaltatore l'aggio del 5 % che verrà detratto dall'importo del dazio supplementare riscosso per conto del Comune.

4. I concorrenti, per essere ammessi all'asta dovranno produrre il certificato penale e quello di buona condotta di data non anteriore a tre mesi, nonchè la quietanza dell'eseguito versamento nella tesoreria comunale della somma di L. 10000, cioè L. 7000 per garanzia dell'offerta e L. 3000 per le spese di asta e di contratto che sono a totale carico dell'aggiudicatario.

5. L'aggiudicatario a garanzia degli obblighi nascenti dall'appalto dovrà prestare la cauzione definitiva corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto, che sarà per risultare alla definitiva aggiudicazione, e nei modi prescritti dal relativo capitolato sopra citato.

6. Tutte le altre condizioni stabilite nel capitolato di appalto approvato con le consiliari 25 novembre 1922, n. 129, e 3 aprile 1923, n. 151, sono visibili presso quest'ufficio di segreteria da oggi fino al giorno dell'aggiudicazione definitiva.

7. I termini utili (fatali) per potere presentare offerte in grado di ventesimo scadranno il giorno 11 luglio 1923, alle ore 12.

Vualguarnera, 31 maggio 1923.

Il sindaco ff.
Manusè.

Il segretario comunale
F. Gebbia.

15060 — A pagamento.

Comune di Brusnengo (Biella)

SI RENDE NOTO

che il giorno 28 giugno corrente, alle ore dieci nella sala comunale, avanti al sindaco, o chi per esso, avrà luogo l'incanto unico e definitivo col metodo della candela vergine, per l'appalto delle opere e provviste necessarie per la costruzione dell'Asilo infantile secondo il progetto ingegnere Aragnetti dell'8 gennaio 1921.

L'asta sarà aperta col ribasso del due per cento sul preventivato costo di L. 145.000, ed ogni offerta non potrà essere inferiore dell'uno per cento e sarà dichiarato aggiudicatario definitivo chi avrà offerto il maggior ribasso quand'anche uno solo sia il concorrente.

Per essere ammessi all'incanto entro le ore nove del giorno di appalto dovranno i concorrenti presentare alla segreteria comunale:

1° certificato di moralità e certificato penale, legalizzati, di data non anteriore a tre mesi;

2° certificato d'idoneità da rilasciarsi dal prefetto o sottoprefetto di data non anteriore a sei mesi;

3° dichiarazione da parte del concorrente di aver preso visione e cognizione di tutti i documenti relativi all'appalto:

4° versare la somma di L. 3650 in contanti a garanzia dell'offerta e quali deposito per spese di posta, contratto, registro, disegni e collaudo salvo finale regolarizzazione.

I lavori dovranno iniziarsi nel giorno fissato col verbale di consegna e terminarsi entro un anno dall'inizio.

Pagamenti rateali secondo le modalità stabilite dal capitolato speciale; cauzione definitiva un ventesimo del prezzo deliberato da versarsi alla Cassa depositi e prestiti.

Il contratto dovrà stipularsi non più tardi di otto giorni dalla aggiudicazione.

La pratica relativa è visibile nella segreteria comunale e nelle ore d'ufficio.

Brusnengo, 5 giugno 1923.

Il sindaco
G. Scribante.

Il segretario
dott. Pietro Venosi.

15063 — A pagamento.

R. PREFETTURA DI NAPOLI

AVVISO D'ASTA
ad unico incanto

Si fa noto che presso questa Prefettura avrà luogo dalle ore 10 alle ore 11 del giorno 23 giugno 1923, davanti all'Ill.mo sig. Prefetto o ad un suo delegato l'esperimento d'asta per

l'appalto dei trasporti carcerari, e di qualunque oggetto inerente al servizio carcerario, ai quali non sia obbligata l'impresa delle forniture e che siano richiesti dalla autorità dirigente degli Stabilimenti carcerari nella intera provincia di Napoli, compreso il Capoluogo.

Si procederà all'asta alle seguenti condizioni, ed osservata la procedura tracciata dal regolamento sulla contabilità generale dello Stato approvato col R. decreto del 4 maggio 1885, n. 3074 (serie 3ª).

1. L'appalto avrà la durata di tre anni a datare dal 1° luglio 1923.

2. L'asta sarà tenuta col metodo delle schede segrete, con le norme prescritte dagli articoli 87 lett. A, e 90, 7° comma del regolamento di contabilità generale dello Stato, e cioè mediante offerte segrete da presentarsi all'asta o da farsi pervenire in piego sigillato all'autorità che presiede all'asta per mezzo della posta, ovvero consegnandolo personalmente o facendolo consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta; e l'appalto sarà regolato dal capitolato d'oneri 18 febbraio 1910.

Le offerte saranno scritte sopra foglio di carta bollata da lire due e si dovrà indicare il ribasso percentuale in lettere ed in cifre che si intende offrire e dovranno essere, se spedite per posta, diretta esclusivamente all'ufficio contratti della prefettura.

3. L'asta sarà aperta sulla base del compenso a forfait di L. 180,000 annue soggette a ribasso.

La cauzione definitiva da prestarsi a garanzia del contratto nei modi indicati all'art 6 del detto capitolato dovrà corrispondere al ventesimo del valore dell'appalto in base al prezzo di aggiudicazione.

4. Per essere ammessi all'incanto i concorrenti dovranno fare un deposito provvisorio in una delle tesorerie provinciali del Regno di L. 11,400 in danaro o titoli del debito pubblico dello Stato ai prezzi correnti di borsa e presentare il certificato d'idoneità rilasciato da un prefetto o sotto prefetto del Regno, e quelli di moralità e di penalità di data non anteriore a 3 mesi a quella fissata per l'asta.

I detti certificati dovranno pervenire a questa prefettura (Ufficio contratti) entro il 20 giugno 1923.

La prefettura, dopo avere esaminato i precitati documenti, determinerà con giudizio inappellabile, quali fra gli aspiranti debbono ritenersi idonei, riservandosi la piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta, nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

L'aggiudicazione sarà definitiva al primo incanto, anche nel caso vi sia un solo offerente, purchè l'offerta sia almeno uguale al prezzo indicato come base d'asta.

5. I trasporti facenti parte dell'appalto sono (art. 22 del capitolato modificato lettera *D*):

I trasporti compresi nell'appalto sono tutti quelli che vengono richiesti per qualsiasi causa e senza limitazione di distanze sulle strade ordinarie tanto dentro quanto fuori dell'abitato, nel territorio cui si riferisce l'appalto nonchè fino alle più prossime stazioni dei Reali carabinieri, ai più vicini scali ferroviari o luoghi d'imbarco delle Provincie limitrofe ed a quelli stabilimenti carcerari, anche fuori del territorio compreso nell'appalto, i quali siano particolarmente indicati nelle condizioni speciali dell'appalto stesso.

Fanno pertanto parte dell'appalto nei limiti delle località predette:

a) i trasporti dei detenuti coi loro effetti e relative scorte dalle camere di sicurezza e dagli stabilimenti carcerari agli ospedali, agli uffici di pubblica sicurezza, militari e giudiziari o ad un ufficio governativo qualsiasi o viceversa, nonchè da una ad un'altra qualsiasi delle dette stazioni, sia nel territorio dello stesso Comune, sia in Comuni diversi, nonchè qualunque altro trasporto e per qualsiasi direzione o ragione, compresi anche quelli per cambio di locali carcerari di trasformazione, impianto o soppressione di stabilimenti e simili;

b) trasporto dei detenuti coi loro effetti e relative scorte dagli stabilimenti carcerari, dalle camere di sicurezza, dagli ospedali od altri uffici come alla lettera precedente, agli scali ferroviari e ai luoghi d'imbarco o viceversa;

c) trasporti di corpi di reato sia nell'interno, sia fuori l'abitato, nei limiti delle località comprese nell'appalto;

d) trasporti di qualunque oggetto inerente al servizio carcerario ai quali non sia obbligata l'impresa delle forniture e che siano richiesti dall'autorità dirigenti degli stabilimenti carcerari.

Fanno inoltre parte dell'appalto i trasporti dei detenuti coi loro effetti e le relative scorte, nonchè dei Corpi di reato, da farsi con barca sul mare, sui laghi e lungo il corso dei fiumi o canal anche quando sia limitato all'imbarco e sbarco dai piroscafi,

Niun trasporto di detenuti è escluso dall'appalto, anche quando essi entrino in carcere per la prima volta.

Agli effetti del presente capitolato si ritengono località comprese nell'abitato anche quelle che ne distano chilometri cinque nonchè gli scali ferroviari e i luoghi d'imbarco omonimi al luogo di partenza, qualunque ne sia la distanza.

Il servizio sarà eseguito con vetture e mezzi di proprietà dell'appaltatore salvo la concessione dell'uso delle 4 vetture di proprietà dell'Amministrazione.

In tal caso l'appaltatore stesso sarà obbligato a curare la manutenzione sia ordinaria che straordinaria delle dette vetture che dovranno essere rilevate dall'impresa cessante nello stato di uso in cui si troveranno all'atto della consegna, e dovranno essere riconsegnate all'Amministrazione al termine dell'appalto in buono stato di conservazione e di uso.

Gli atti relativi a questo appalto sono visibili presso questa prefettura (ufficio contratti) nelle ore d'ufficio.

Avvenuta la definitiva aggiudicazione, il deliberatario dovrà entro 15 giorni dalla data della medesima, stipulare coll'Amministrazione regolare contratto e prestare la cauzione definitiva.

Mancandovi, egli perderà il deposito, di che è parola al n. 4, che passerà *ipso jure* a benefizio dell'Amministrazione.

Il contratto resta subordinato alla approvazione del Ministero della giustizia e affari di culto.

Tutte le spese inerenti all'appalto, quote dei capitoli d'oneri (in L. 12), contratto, registro, bolli, scritturazione, ecc., nessuna esclusa nè eccettuata saranno a carico dell'aggiudicatario, il quale dovrà versare prima della stipulazione del contratto a conto corrente della prefettura quella somma che gli verrà richiesta dall'ufficio stipulante il contratto.

Napoli, 31 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto
delegato ai contratti
dott. Cesare Pace.

15081 — A credito.

Direzione commissariato militare
DEL III CORPO D'ARMATA (VERONA)

Avviso d'asta

a termini abbreviati a giorni cinque

con deliberamento definitivo nella prima seduta, a senso degli articoli 74, 86 (comma 3°), 87 (lettera *a*) e 90 del regolamento di contabilità generale dello Stato, e 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità generale dei Corpi, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, per la fornitura dei combustibili nel Corpo d'armata di Verona, dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924

Si notifica che alle ore undici del giorno 18 giugno 1923 avrà luogo presso questa Direzione, via Cantarane n. 24, piano terreno avanti il sig. direttore di Commissariato, o chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete per l'appalto in tre lotti dei combustibili occorrenti per la cottura del rancio della truppa e il riscaldamento delle caserme, per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato e per il riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici militari compresi nella rispettiva circoscrizione della Divisione militare di Trento durante il periodo di tempo sopraindicato.

I generi da appaltare, il loro prezzo di base, l'ammontare presunto dell'importo della fornitura e quello della cauzione per ciascun lotto sono stabiliti come appresso:

Lotto 1.

Divisione militare di Trento.

Legna al ql. L. 13,50.
Candele steariche al kg. L. 5 80.
Olio da ardere al litro L. 5,50.
Petrolio al litro L. 2.25.

Ammontare approssimativo della fornitura L. 400.000.

Deposito provvisorio da convertirsi dal deliberatario in cauzione L. 20,000.

Circoscrizioni comprese:

Provincia di Trento.

Circondari di: Bolzano — Bressanone — Brunico — Merano — Silandro.

Circondari di: Trento — Borgo — Calavese — Cles — Mezzo Lombardo — Primiero — Riva — Rovereto — Tione.

ANNOTAZIONI

Il deliberatario ha l'obbligo di presentarsi a questa Direzione entro otto giorni dalla data di aggiudicazione per stipulare il contratto, sotto pena della perdita della cauzione.

Si avverte che sotto la dizione « Camminetti » dell'art. 29 (ultimo comma) dei capitolati d'oneri si intendono tutti i mezzi, di qualsiasi sistema, usati per il riscaldamento degli uffici.

Dalla fornitura è esclusa la legna di castagno che brucia con difficoltà e senza fiamma e da scarso rendimento.

La fornitura comincerà col 1° luglio 1923 e terminerà al 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitolati d'oneri modello 363 L, visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato del Regno.

Il deliberatario rimarrà obbligato a fornire i combustibili per la suddetta circoscrizione divisionale anche nel caso che subisse modificazione, senza che per un tale fatto possa accampare pretese di sorta, rimanendo escluso per qualsiasi motivo ogni e qualsiasi richiesta di risarcimento.

L'appalto avrà luogo ad offerte segrete nelle quali dovrà essere indicato il ribasso unico percentuale, per tutti i generi di ciascun lotto, e per ogni cento lire di contabilità.

Il ribasso potrà essere espresso in cifre od in tutte lettere od anche in cifre ed in lettere, ma si avverte che, in caso di discrepanze od errori, sarà considerato accettabile il ribasso più favorevole per l'Amministrazione militare.

Il ribasso sui prezzi di base non potrà essere proposto per frazioni decimali oltre il millesimo, e nel prezzo di deliberamento, depurato del ribasso, non si terrà conto delle frazioni oltre il millesimo.

Le offerte dovranno essere scritte su carta filogranata da L. 2,40 e debitamente firmate.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo, sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alla competente autorità per l'accertamento della contravvenzione alla tassa sul bollo.

Possono concorrere all'appalto:

a) le persone singole;

b) i consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili legalmente costituite, nonchè le loro federazioni;

c) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole per essere ammesse a presentare le loro offerte dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliati.

L'Amministrazione militare si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che lo escluso possa avanzare reclami di sorta.

I consorzi agrari, cooperative agricole di produzione e simili legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni, che intendono concorrere all'appalto devono presentare, unitamente alla loro offerta ed alla prova del deposito per concorrere:

1° l'atto costitutivo della Società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda; il regolamento od i regolamenti interni, quando esistono, per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e pubblicazione degli atti medesimi;

2° uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome, cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle Società medesime.

Le Società commerciali in nome collettivo che intendono concorrere all'appalto devono presentare o far pervenire unitamente alle loro offerte ed alla prova dell'eseguito deposito per concorrere all'asta:

1. Copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società.

2. Certificato della cancelleria del tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione ed affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società, nominato per atto autentico.

I mandati di procura generale non sono validi per concorrere alle aste; epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura sono accettate ed hanno valore solo quando i mandatari esibiscano in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

I concorrenti potranno presentare personalmente le loro offerte, o farle consegnare all'ufficio appaltante fino all'ora fissata per l'asta od anche seduta stante, purchè non sia ancora cominciata la apertura dei pieghi contenenti le offerte medesime.

Potranno presentarle, farle consegnare od anche farle pervenire in piego chiuso e sigillato, per mezzo della posta anche nei giorni precedenti a quello dell'asta.

Saranno considerate nulle le offerte fatte per telegramma o per telefono.

Le offerte dovranno essere incondizionate.

Non si terrà alcun conto delle offerte se non saranno presentate o non giungeranno all'Ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto come pure se non risulterà che i concorrenti abbiano fatto i depositi indicati nel sopra descritto specchio e presentata la ricevuta dei medesimi unitamente agli altri documenti richiesti

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non vi è alcuna autorità militare, dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per riceverci le comunicazioni occorrenti durante il corso dell'asta.

I concorrenti per essere ammessi all'asta dovranno fare presso una sezione di tesoreria del Regno il deposito delle somme come sopra stabilite per cauzione.

Tale deposito dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

La ricevuta del deposito dovrà essere presentata contemporaneamente alla offerta, ma però non essere chiusa nel piego contenente la offerta stessa.

A tutti coloro che avranno presentate offerte senza essere rimasti deliberatari verrà rilasciata immediatamente una dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato, da registrarsi a spese dell'interessato, attestante che l'asta seguì senza il loro concorso, onde se ne possano valere per fare a loro cura e spese le pratiche di svincolo.

L'aggiudicazione definitiva dell'appalto avrà luogo seduta stante in questo primo ed unico incanto a favore del concorrente, anche se unico, che avrà fatto l'offerta più vantaggiosa, purchè il ribasso percentuale risulti superiore od almeno uguale a quello fissato dalla scheda segreta Ministeriale.

Nel caso di deserzione di questo incanto, questa Direzione, senza diramare ulteriori avvisi, riceverà, fino alle ore 11 del giorno 23 giugno 1923, offerte private, purchè siano in tutto corrispondenti alle prescrizioni del presente avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto al miglior offerente, anche se unico, semprechè abbia offerto un ribasso percentuale superiore od almeno uguale a quello fissato dalla scheda segreta Ministeriale.

Per questa trattativa privata non saranno accettate offerte per persona da nominare.

Le spese tutte dell'incanto e dei contratti, cioè carta da bollo, copie, i diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione degli avvisi d'asta, d'inserzione del medesimo sulla *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel foglio annunzi legali della Provincia di Verona saranno a carico dei deliberatari in parte proporzionale al valore presunto di ogni lotto deliberato.

Saranno pure a carico dei deliberatari le spese per l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri che occorreranno per la stipulazione dei contratti e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

Verona, 5 giugno 1923.

Per la Direzione
L'ufficiale rogante
capitano Antonio Turra.

15082 — A credito.

Direzione di commissariato militare
DEL CORPO D'ARMATA DI ROMA

Avviso d'asta

a termini abbreviati a giorni cinque
con deliberamento definitivo nella prima seduta, per la fornitura dei combustibili per le truppe, per gli stabilimenti ed uffici militari delle Divisioni militari di Livorno e Perugia

SI NOTIFICA

che alle ore dieci del giorno 18 giugno 1923 avrà luogo presso questa Direzione in Roma, vicolo del Vaccaro n. 10, p. 3°, avanti al signor direttore di Commissariato, o a chi per esso, un pubblico incanto unico e definitivo ad offerte segrete, ai sensi degli art. 86 (3° comma), 87 *a*) e 90 del regolamento per la contabilità generale dello Stato e 45 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6-8 1911, per l'appalto, in due distinti lotti, della fornitura dei combustibili per le truppe, per gli stabilimenti sanitari e di Commissariato militare, e per il riscaldamento di tutti indistintamente gli uffici militari, compresi nella circoscrizione territoriale delle Divisioni militari di Livorno e Perugia, (dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1924, come dal seguente elenco:

Lotto 1.

Presidio militare di Livorno.
Legna al quintale L. 13.
Fascine al quintale L. 11.
Carbone vegetale al quintale L. 42.
Carbonella o brace al quintale L. 30.
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 6.
Petrolio al litro L. 2,25.
Ammontare presunto della fornitura L. 350.000.
Deposito provvisorio da convertire in cauzione definitiva pel deliberatario L. 17,500.

Lotto 2.

Divisione militare di Perugia.
Legna al quintale L. 12.50.
Fascine al quintale L. 10,50.
Carbone vegetale al quintale L. 40.
Carbonella o brace al quintale L. 25.
Candele steariche al kg. L. 6.
Olio da ardere al litro L. 5,50.
Petrolio al litro L. 2,75.
Ammontare presunto della fornitura L. 300.000.
Deposito provvisorio da convertire in cauzione pel deliberatario L. 15.000.

Circoscrizione delle divisioni militari di Livorno e Perugia

Divisione militare 17ª Livorno, provincia di Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, circondario di Pisa Volterra, Livorno, Portoferraio, Grosseto, Siena, Montepulciano.

Divisione militare 18ª Perugia, provincia di Arezzo, Perugia, circondario di Arezzo, Perugia, Foligno, Orvieto, Rieti, Terni, Spoleto.

AVVERTENZE

La fornitura comincerà col 1° luglio 1923 e terminerà col 30 giugno 1924 e sarà retta dai capitoli d'oneri n. 363-*L* del catal. 1921) per la fornitura per imprese di corpo d'armata o di divisione dei combustibili occorrenti per le Regie truppe, per gli

stabilimenti di Commissariato e sanitari e per gli uffici militari; i quali faranno parte integrale del contratto e sono visibili presso tutte le Direzioni e Sezioni di Commissariato militare.

Si avverte che sotto la dizione « caminetti » usata nell'art. 29 ultimo capoverso, di detti capitoli, s'intendono tutti mezzi di qualsiasi sistema impiegati pel riscaldamento degli uffici.

Si avverte inoltre, a complemento dell'art. 29 del capitolato che fra la legna dolce sarà ammesso anche il castagno, limitatamente però al suo impiego nella cottura del rancio ed a condizione che abbia la stagionatura di almeno sei mesi.

In aggiunta a quanto è stabilito alla lettera *a*) dell'articolo 2 dei capitoli d'oneri, il fornitore resta obbligato a fornire il combustibile pel riscaldamento degli uffici dei carabinieri Reali, limitatamente però ai comandi dell'arma, dislocati nelle località sedi permanenti di altri corpi o reparti del R. esercito.

In relazione alla lettera *b*) dello stesso articolo, resta invece esclusa dalla fornitura la provvista del combustibile ai CC. RR. per la cottura dei viveri.

Possono concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) le Società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto di fornitura.

Le persone singole per essere ammesse a presentare i loro partiti dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate, debitamente legalizzato se rilasciato da autorità fuori di Roma.

L'Amministrazione si riserva, però, piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Le Società commerciali in nome collettivo che intendano concorrere alla fornitura, devono presentare o far pervenire, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della Società;

b) certificato della cancelleria del tribunale constatante lo avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo della Società nella forma e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

Le offerte delle Società devono essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della Società, nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilito per cauzione a seconda dei lotti per cui intendono concorrere.

Tale somma dovrà essere in moneta corrente o in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato al valore di Borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Dalle ricevute dovrà risultare la natura dei titoli depositati.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate o inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentate offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta, seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa Direzione per mezzo della posta ovvero consegnarle personalmente o farle consegnare a tutto il giorno che precede quello dell'asta. Le offerte potranno essere ritirate se l'asta non fu peranco dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non possono più essere ritirate, ma uno stesso offerente può presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte incondizionate, su carta filogranata col bollo di lire 2,40, firmate e chiuse in busta.

Dovranno essere presentate distinte offerte separate per ciascun lotto e sulle buste dovrà essere indicato il lotto cui si riferiscono.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulla tassa di bollo, sono valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate alle autorità competenti per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non sono validi per l'ammissione alle aste, epperò le offerte di coloro che hanno mandato di procura non sono accettate e non hanno valore se i mandatari non esibiscono in originale od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non può rappresentare nè firmare nel nome di più di un concorrente.

Le offerte devono segnare un ribasso unico percentuale complessivo sui prezzi di base sopra indicati per ciascun lotto.

Detto ribasso deve essere chiaramente scritto in lettere, qualora fosse scritto anche in cifre e risultasse una differenza fra la somma in cifre e quella in lettere si terranno accettabili i ribassi più favorevoli per l'Amministrazione militare.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, lotto per lotto, al miglior offerente, purchè il ribasso offerto sia maggiore o almeno uguale a quello indicato nella scheda segreta del Ministero della guerra, la quale verrà aperta dopo che saranno stati riconosciuti tutti i partiti presentati.

In questo incanto si farà luogo al deliberamento anche se si presenterà un solo offerente.

Entro 5 giorni dal deliberamento il deliberatario deve presentarsi per la firma del relativo contratto, pena la perdita del deposito.

Nel caso di deserzione parziale o totale di questo incanto, questa direzione riceverà fino alle ore 10 del 23 giugno 1923 offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta e delibererà in pubblica seduta l'appalto dei lotti rimasti deserti al miglior offerente purchè la sua offerta sia nei limiti segnati nella scheda ministeriale che avrà servito di base per l'incanto medesimo.

Per conseguenza non saranno diramati avvisi per annunziare la deserzione e la facoltà di presentare offerte per l'assunzione della fornitura a trattativa privata.

Per detta trattativa, però, non sono accettate offerte fatte per persona da nominare.

Sono a carico del deliberatario in proporzione dei lotti aggiudicati, le spese tutte dell'incanto e del contratto cioè: carta bollata, copie, diritti di segreteria e tasse di registro, di capitoli d'oneri, di stampa, di pubblicazione degli avvisi d'asta di inserzione dei medesimi nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia.

Roma, 8 giugno 1923.

Per la Direzione:
il capitano commissario
G. Straziota.

15083 — A credito.

Regia prefettura di Cagliari

AVVISO D'ASTA

Per ordine del Ministero della giustizia si specifica che i documenti di idoneità e moralità di cui all'avviso d'asta 8 maggio 1923, per essere ammessi a concorrere all'asta che si terrà il giorno 11 giugno 1923, alle ore 11, in questa Prefettura, per l'appalto della somministrazione allo Stabilimento penale di San Bartolomeo (Cagliari) dei viveri e combustibili occorrenti dal 1° luglio 1923 al 30 giugno 1925 sono i seguenti:

1° certificato penale;

2° certificato di moralità e buona condotta;

3° certificato del sindaco o presidente della Camera di commercio che attesti della capacità finanziaria del concorrente a ben condurre l'impresa;

4° certificato del prefetto o sottoprefetto che attesti della idoneità tecnica ad assumere l'appalto.

Detti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi alla data dell'avviso d'asta.

Cagliari, 30 maggio 1923.

Il consigliere aggiunto delegato ai contratti
Senes.

15078 — A credito.

Direzione del Genio militare di Bologna

AVVISO D'ASTA

con deliberamento definitivo nella prima seduta a senso dell'art. 87-*a*) e 90 del regolamento di contabilità generale

Si fa noto che nel giorno 26 giugno 1923, alle ore 10, si procederà nell'ufficio della Direzione del Genio militare suddetto, sito in via Cesare Battisti, n. 18, p. p., avanti al direttore del Genio militare, od a chi per esso, a pubblico incanto a partiti segreti, per il seguente appalto:

Lavori occorrenti per la costruzione di tratti di muro di cinta nel Laboratorio pirotecnico di Bologna, per l'ammontare di L. 61.000.

Cauzione L. 6.100.

I lavori dovranno essere compiuti entro il limite di giorni 50 da computarsi in base ai processi verbali prescritti dall'art. 11 delle condizioni generali.

L'Impresa è vincolata all'osservanza del capitolato in data 2 dicembre 1922, n. 42, il quale è visibile presso la Direzione del genio militare sopraddetta, tutti i giorni, nelle ore di ufficio.

Gli aspiranti all'asta, per essere ammessi a presentare i loro partiti, dovranno esibire o far pervenire, sotto pena di esclusione, alla Direzione sopraddetta non oltre le ore 10 del giorno 25 giugno 1923, i seguenti documenti:

a) l'attestato penale e il certificato di moralità, di data non anteriore di quattro mesi a quella fissata per l'asta, rilasciati, il primo dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione l'aspirante è nato, l'altro dal sindaco del Comune nel quale l'aspirante è domiciliato;

b) un certificato d'idoneità rilasciato dal prefetto o sottoprefetto del luogo ove il concorrente ha eseguito per proprio conto, o diretto per conto altrui lavori pubblici o privati, analoghi a quelli da appaltarsi, nel quale si assicuri aver egli dato prove di perizia e sufficiente pratica nell'eseguimento e nella direzione di detti lavori.

Per ottenere il certificato d'idoneità il concorrente dovrà esibire al prefetto o sottoprefetto un attestato di data non anteriore di sei mesi a quella dell'asta, rilasciato, se trattasi di lavori per conto dello Stato, da un funzionario tecnico governativo in servizio attivo, di grado o con attribuzioni non inferiori a quelle di direttore del genio militare o direttore d'ufficio, dal quale risulti che sotto l'alta sorveglianza od immediata direzione sua o dell'ufficio a cui è preposto, il concorrente ha eseguito per conto proprio o diretto per conto altrui, lavori di natura analoghi a quello da appaltarsi.

L'attestato, oltre la specifica enunciazione dei lavori e del loro ammontare, dovrà contenere l'indicazione del tempo e del luogo ove furono eseguiti ed accennare, altresì, se lo furono regolarmente e con buon risultato, e se dettero luogo o no a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

Qualora il funzionario che ha avuto l'alta sorveglianza, o l'immediata direzione dei lavori, non fosse più in servizio attivo, l'attestato potrà essere rilasciato da un altro funzionario governativo avente la qualità di cui nel 2° capoverso del presente comma *b*), il quale certifichi, per scienza propria, e sotto la sua responsabilità, che, dopo aver fatto le opportune indagini e richieste le occorrenti informazioni, gli consta che il concorrente ha eseguito per conto proprio, o diretto per conto altrui lavori nelle condizioni sopraccennate.

L'attestato verrà, in ogni caso, ricordato nel certificato del prefetto o sottoprefetto ed esibito insieme al certificato medesimo.

Trattandosi di lavori non eseguiti per conto dello Stato, o sui quali esso non abbia esercitato un'alta sorveglianza, l'attestato potrà essere rilasciato dall'ingegnere od architetto che ne fu il direttore, ma dovrà contenere sempre le indicazioni sopra richieste ed essere confermato, sotto la propria responsabilità, da uno degli ufficiali tecnici governativi suddesignati.

c) una dichiarazione con la quale il concorrente attesta di essersi recato sul luogo ove debbono eseguirsi i lavori, di aver presa conoscenza delle condizioni locali e di tutte le altre circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni contrattuali e di aver giudicati i prezzi medesimi nel loro complesso rimunerativi e tali da consentire il ribasso che sarà per fare.

Questa dichiarazione dovrà essere fatta su carta bollata filogranata col bollo ordinario di L. 2,40.

Qualora il concorrente all'asta non possa provare la sua idoneità, l'Amministrazione militare potrà tuttavia ammetterlo allo incanto, purchè presenti in vece sua una persona che riunisca le condizioni su espresse, e alla quale si obblighi di affidare l'esecuzione dei lavori mercè apposito atto, in carta bollata, in cui questa persona dichiari di assumersi tale compito.

Le Cooperative ed i loro Consorzi dovranno dimostrare la capacità sia tecnica che finanziaria in base all'art. 43 del regolamento approvato con R. decreto n. 278 relativo alla concessione d'appalti a Società cooperative, in data 12 febbraio 1911.

Le Cooperative dovranno altresì presentare la copia della deliberazione consigliare (autenticata da notaio) dalla quale risulti oltre la deliberazione stessa anche la delega della persona incaricata di prender parte all'asta per firmare l'offerta ed il contratto, la delega alla persona incaricata della direzione dei lavori e la delega alla persona incaricata della riscossione dei mandati.

L'attestato penale, il certificato di moralità e l'attestato di idoneità sono sempre indispensabili anche per la persona cui l'aspirante intende affidare l'eseguimento dei lavori e ciò sia che l'aspirante sia un privato, una Società commerciale, una Cooperativa.

Della esibizione del certificato di idoneità sono esonerati quegli appaltatori, i quali al momento dell'appalto presente abbiano in corso di esecuzione altri lavori per conto di questa Direzione, ovvero abbiano eseguito lodevolmente per conto della Direzione stessa altre opere simili a quelle per le quali è indetto questo appalto ed in tempo non anteriore ai sei mesi dalla data del presente avviso d'asta, sempreché però i lavori siano stati eseguiti regolarmente e non abbiano dato luogo a liti fra l'Amministrazione e l'appaltatore.

L'Amministrazione si riserva però piena ed insindacabile facoltà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante le presentazioni dei documenti sopraindicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta nè pretendere che gli siano rese note le ragioni del provvedimento.

I concorrenti dovranno a propria diligenza e sotto la loro esclusiva responsabilità assicurarsi presso l'Ufficio appaltante di essere stati ammessi all'asta.

Gli aspiranti dovranno presentare le offerte scritte su carta filigranata col bollo ordinario di L. 2,40, firmate e in piego chiuso.

Il ribasso dovrà essere chiaramente espresso oltre che in cifre, in lettere, sotto pena di nullità. Risultando discrepanza fra la somma in cifre e quelle in lettere si riterrà valida quest'ultima.

Le Società commerciali che intendono concorrere all'appalto dovranno provare con documenti legali o con certificato della cancelleria del tribunale o della Camera di commercio competenti che la Società è legalmente costituita e che furono adempiute le formalità di cui agli articoli 90 e seguenti del Codice di commercio e che la persona che sottoscriverà le offerte ha la facoltà di obbligare legalmente la Società medesima.

Saranno dichiarate nulle, seduta stante, dall'autorità che presiede all'asta le offerte che non portino l'indicazione del ribasso in tutte lettere, quelle che non siano munite della firma o che contengono riserve e condizioni, quelle scritte in lingua diversa dall'italiana o dalla francese e quelle infine fatte per telegrafo o per telefono e che non pervengano in pieghi suggellati.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sulle tasse di bollo sono valide per gli effetti giuridici nei rapporti dall'asta, ma saranno denunciate alle autorità competenti per l'applicazione delle relative contravvenzioni.

Le offerte sottoscritte da coloro che hanno mandato di procura non hanno valore, se i mandatari non esibiscono in originale autentico od in copia autentica l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare nè firmare, nel nome di più di un concorrente.

Qualora gli accorrenti non vogliano presentare le loro offerte all'asta, possono far pervenire direttamente per mezzo della posta o farle consegnare all'ufficio appaltante anche nei giorni che precedono quello fissato per l'asta, in piego chiuso e suggellato.

Di questi partiti però non si terrà alcun conto se non saranno presentati, o non giungeranno all'ufficio appaltante prima dell'apertura dell'incanto e se non risulterà che gli accorrenti abbiano fatto il deposito di cui sotto e presentata la ricevuta del medesimo unitamente agli altri documenti richiesti.

Le offerte potranno anche essere presentate sino all'ora fissata per l'asta, ed anche seduta stante, purchè non sia ancora incominciata l'apertura dei pieghi contenenti le offerte.

Gli offerenti che dimorano in luoghi dove non è alcuna autorità militare dovranno altresì designare una località sede di una autorità militare per ricevervi le comunicazioni occorrenti e relative all'asta.

Gli aspiranti per essere ammessi a presentare le le loro offerte, dovranno fare in una delle sezioni di tesoreria provinciale di Ferrara, Bologna, Trieste, Firenze, Belluno, Venezia, Trento, Forlì Vicenza, Padova, Ravenna, Roma, Napoli, Milano, Torino, Genova, Piacenza, Treviso, Modena, Verona e Udine il deposito cauzionale in moneta metallica od in biglietti dello Stato o di Banche d'emissione accettate nelle pubbliche Casse, come denaro, ovvero in titoli dello Stato o da esso garentiti.

I depositi costituiti in titoli pubblici saranno agli effetti dell'asta considerati validi solo quando — ragguagliati al valore di borsa che i titoli stessi ave-uno nel giorno precedente a quello in cui ne è stato eseguito il deposito — verranno riconosciute almeno eguali alla somma più sopra stabilita pel deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere incluse nei pieghi contenenti le offerte, ma bensì presentate a parte.

Nessun altro documento oltre la quietanza originale di tesoreria sarà tenuto valido come prova dell'effettuato deposito.

Il deliberamento avrà luogo definitivamente, seduta stante, in questo primo ed unico incanto, e seguirà a favore del concorrente, quando anche fosse uno solo, che avrà offerto il ribasso maggiore di un tanto per cento sul prezzo stabilito nel presente avviso d'asta, purchè tale ribasso risulti superiore od almeno uguale a quello stabilito dal Ministero della guerra in apposita scheda segreta la quale verrà aperta dopo che saranno state esaminate tutte le offerte presentate.

A tutti coloro che avranno presentato offerte senza essere risultati aggiudicatari, o che non siano stati ammessi all'asta verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo della cauzione a tergo della quietanza di deposito.

A coloro invece che solo avessero fatto il deposito in tesoreria, senza rendersi poi offerenti, verrà rilasciato un certificato dichiarante che seguì l'asta senza che i medesimi vi prendessero parte, onde se ne valgono per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

Le spese d'asta, di registro, di copie ed altre relative alla stipulazione ed esecuzione del contratto sono a carico del deliberatario, il quale dovrà anticipare l'importo all'atto della stipula zione del contratto stesso, nella somma di lire 2400.

Sono esenti dalle spese di registro e di bollo le Cooperative rette sui principii della mutualità nel quinquennio dell'atto di fondazione e finchè il capitale sociale non superi le L. 30.000.

Ciò dovrà risultare da dichiarazione rilasciata dalla prefettura.

Bologna, 6 giugno 1923.

Il relatore
V. Pollastrini.

15024 — A credito.

INTENDENZA DI FINANZA DI GENOVA

È aperto il concorso pel conferimento a vita delle sotto indicate rivendite di generi di privativa, le quali sono assegnate alla categoria prima di cui all'art. 4 del R. decreto 16 dicembre 1922, n. 1650, ed al concorso possono partecipare:

1° i militari invalidi ammessi al godimento della pensione privilegiata.

2° i militari di truppa della R. guardia di finanza, del R. esercito e della R. marina e gli impiegati civili dello Stato collocati a riposo per cause non dipendenti da fatti di guerra, ed ammessi al godimento della pensione non superiore a L. 1500.

Le domande corredate dei prescritti documenti debbono essere presentate all'Intendenza di finanza di Genova nel termine perentorio di un mese dalla data del presente avviso:

Rivendita n. 10 in Bavari del reddito di L. 2051 esercizio finanziario 1921-922;

Rivendita n. 8 in Lavagna del reddito di L. 1595 esercizio finanziario 1921-922;

Rivendita n. 41 in Spezia del reddito di L. 1271 esercizio finanziorio 1921-92 :

Rivendita n. 15 in Sarzana del reddito di L. 1368 esercizio finanziario 1921-922.

Genova, 5 giugno 1923.

L'Intendente
Fracchia.

15025 — A credito.

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI REGGIO CALABRIA

Servizio generale

AVVISO

La Società industriale « La Calabria » con sede in Ascoli Piceno, con istanza in data 27 dicembre 1922, chiede la concessione di poter derivare acqua dal subalveo del torrente Agrifa, nella misura di 4 litri per minuto secondo, a scopo industriale, per forza motrice.

Le opere di presa verranno impiantate nel vallone nel quale scorre il torrente Agrifa, a metri 750 dal suo sbocco, in territorio del comune di San Lorenzo.

Il presente avviso si pubblica per chiunque abbia interesse di averne conoscenza.

Reggio Calabria, 31 maggio 1923.

L'ingegnere capo
Lanzi.

14901 — A pagamento.

(1ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE D'ASSENZA

Il tribunale di Napoli, 1ª sezione, con sentenza in data 21-23 marzo 1923, ha dichiarato l'assenza della signorina Marenzi Immacolata fu Cesare, giusta ricorso del signor Luigi Marenzi e provvedimento in data 24 febbraio 1922.

avv. Fabio Rossi.

14937 — A pagamento

(1ª pubblicazione).

DICHIARAZIONE DI ASSENZA

Il tribunale di Napoli 1ª sezione con provvedimento in data 14 marzo 1923, sulla domanda dei signori Concetta Cafaro vedova Gaetano Alfano, Alfaro Elisabetta in Riccardo Palumbo, Alfano Delia in Cafaro Costantino, Alfano Dora in Carlo Baccari, ed Alfano Guido fu Gaetano, nelle qualità come nel ricorso, domiciliati presso l'avv. cav. Giuseppe Robiony alla via S. Nicandro n. 4, perchè sia dichiarata l'assenza del sig. Umberto Alfano fu Gaetano, già domiciliato in via Roma n. 320, Napoli, presunto assente da oltre 19 anni, ha ordinato che siano assunte informazioni sull assenza del detto Umberto Alfano, e nominando a rappresentante dello stesso il notaio Francesco De Luca.

avv. Giuseppe Robiony.

14938 — A pagamento.

AVVISO

Il presidente del Consiglio notarile del distretto di Cassino

rende noto

che in data 24 c m. ed anno è deceduto il notaro del comune di Sessa Aurunca cav. Giannini Pasquale.

Cassino, 29 maggio 1923.

Il presidente
Giuseppe Capozzella.

14892 — Gratuito.

Tumino Raffaele gerente — Dario Peruzy, direttore — Tipografia delle Mantellate